



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati


IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INIZIATIVE DI EMILIA- ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2017

SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI REGIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 565

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
2. IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO (ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE).....	5
2.1 LE MATERIE.....	5
2.2 L'EVENTUALE <i>REFERENDUM</i> CONSULTIVO ANTECEDENTE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA	6
2.3 IL PROCEDIMENTO	9
3. LA PROPOSTA DELL'EMILIA ROMAGNA.....	12
4. IL <i>REFERENDUM</i> E LA PROPOSTA DELLA REGIONE LOMBARDIA	14
5. IL <i>REFERENDUM</i> E LA PROPOSTA DELLA REGIONE VENETO	17
6. IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO: I PRECEDENTI TENTATIVI	19
7. REGIONI AD AUTONOMIA DIFFERENZIATA <i>EX</i> ART. 116, TERZO COMMA, E REGIONI A STATUTO SPECIALE	21
ALLEGATI	23
Allegato 1A Risoluzione n.5321 della regione Emilia Romagna	25
Allegato 1B Risoluzione n. 5600 della regione Emilia Romagna.....	33
Allegato 2A La normativa regionale per lo svolgimento dei <i>referendum</i> consultivi.....	37
Allegato 2B Decreti di indizione dei <i>referendum</i> in Lombardia e in Veneto	41
Allegato 3 Risoluzione n. 97 della regione Lombardia.....	47
Allegato 4A Progetto di legge statale n. 43 approvato dal Consiglio della Regione Veneto	67
Allegato 4B Ordine del giorno per l'avvio del negoziato, approvato in sede di esame del PDLS n. 43	89
Allegato 5 Atti di istituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia e l'individuazione dei suoi componenti	91

1. INTRODUZIONE

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che la legge ordinaria possa attribuire alle regioni **“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata**. Sebbene non siano mancate, sin dal 2003, iniziative da parte di Regioni per l'avvio di negoziati con il Governo, tale disposizione, introdotta nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, non ha sino ad oggi trovato attuazione.

Il presente *dossier*¹ intende descrivere la procedura prevista nella citata disposizione costituzionale e dar conto delle recenti iniziative assunte in tale ambito dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Rispetto ai precedenti tentativi, si segnala che le regioni Lombardia e Veneto hanno deciso, nell'ambito della loro autonomia politica e amministrativa, di ricorrere allo strumento del *referendum* in vista della eventuale attivazione del procedimento previsto dall'art. 116. Si è trattato di una scelta discrezionale, legittimata dalla Corte costituzionale², alla quale nessuna regione aveva fatto ricorso fino ad oggi, nei diversi tentativi, sinora falliti, di pervenire a un'autonomia differenziata. I *referendum* si sono svolti lo scorso 22 ottobre e, in tale occasione, i cittadini di entrambe le regioni si sono espressi in favore della richiesta di maggiore autonomia.

L'Emilia Romagna si è attivata senza svolgere prima una consultazione referendaria.

2. IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO (ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE)

2.1 Le materie

Ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - alle **regioni a statuto ordinario** possono essere attribuite **ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia**, limitatamente però a determinate materie e seguendo uno specifico procedimento.

“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei

¹ Molti dei contenuti del dossier sono mutuati dalla Nota breve "Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo differenziato" - Servizio Studi del Senato.

² In dottrina si è dibattuto a lungo sulla legittimità del ricorso al referendum consultivo per l'attivazione della procedura. La Corte costituzionale, con sentenza n.118 del 2015 (v. *infra*), ha dato risposta affermativa, a condizione che il referendum si svolga "nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione o stabiliti sulla base di essa".

principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata" (art 116, terzo comma, Cost.).

La disposizione costituzionale circoscrive le materie su cui sono attivabili le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia":

- Tutte le materie di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).

Si tratta delle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

- Le seguenti materie di potestà legislativa esclusiva statale:
 - organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.);
 - norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.);
 - tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).

2.2 L'eventuale referendum consultivo antecedente all'avvio della procedura di cui all'articolo 116, terzo comma

Nel silenzio della Costituzione, la regione può autonomamente stabilire di far precedere l'avvio del procedimento di cui all'articolo 116, terzo comma, dallo svolgimento di un *referendum* consultivo, per acquisire l'orientamento dei cittadini. Tale facoltà è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale che ha circoscritto l'ambito entro cui può essere esercitata.

La Corte costituzionale - in occasione di un ricorso proposto dallo Stato contro le leggi della regione Veneto volte ad indire *referendum* consultivi per l'attivazione della procedura di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione - ha specificato, infatti, in che termini i *referendum* consultivi possano considerarsi in linea con il dettato costituzionale.

In particolare, la Corte si è pronunciata, con la sentenza n. 118 del 2015, sulle leggi della regione Veneto n. 15/2014 ("Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto") e n. 16/2014 ("Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del

Veneto"), dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della prima, nonché dell'intera seconda legge.

La **legge regionale n. 16/2014** prevedeva l'indizione da parte del Presidente della Giunta regionale del Veneto di un *referendum* consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o No?".

Tale *referendum* - a giudizio della Corte - è costituzionalmente illegittimo in quanto:

- riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale, come tali precluse ai *referendum* regionali secondo la giurisprudenza costituzionale;
- suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5 della Costituzione. I principi di pluralismo sociale e istituzionale e dell'autonomia territoriale devono infatti svilupparsi nella cornice della Repubblica una e indivisibile, in quanto l'unità della Repubblica è elemento così essenziale dell'ordinamento costituzionale da essere sottratto persino al potere di revisione costituzionale³.

Per quanto riguarda la **legge regionale n. 15/2014**, la Corte fa salvo il quesito su cui gli elettori veneti si sono pronunciati il 22 ottobre 2017 ("Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"), in quanto il quesito ripete testualmente l'espressione usata nell'art. 116, terzo comma, Cost., collocandosi nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista da tale disposizione.

Viene invece dichiarata l'illegittimità costituzionale dei restanti quattro quesiti:

- "Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?" e "Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?".

I due quesiti interferiscono, infatti, con la materia tributaria, in contrasto con le disposizioni dello statuto regionale che non ammettono *referendum* consultivi relativi a leggi tributarie (artt. 26, comma 4, lettera *a*), e 27, comma 3, della legge statutaria regionale n. 1/2012) e, quindi, con l'art. 123 della Cost., che demanda allo statuto regionale la disciplina dei *referendum* regionali. I due quesiti violano, inoltre, gli

³ Le argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale risultano per molti aspetti analoghe a quelle cui ha fatto ricorso il Tribunale costituzionale spagnolo nelle occasioni in cui si è espresso in relazione alle rivendicazioni separatiste ed indipendentiste catalane. Si veda, ad esempio, la decisione STC 259/2015 del 2 dicembre 2015, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità della risoluzione 1/XI del Parlamento catalano di dichiarazione dell'avvio del processo di creazione di uno Stato catalano indipendente repubblicano. In quell'occasione il Tribunal constitucional affermò che: "*la resolución impugnada desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía*". Inoltre affermò che la condizione di sovranità non può essere considerata un attributo del popolo di una comunità autonoma, poiché questo supporrebbe "*la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español. Por ello, no cabe atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte del mismo*".

equilibri della finanza pubblica, incidendo sui legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica.

- "Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?".

Il quesito, nel disporre la rimozione di tutti i vincoli di destinazione gravanti su risorse finanziarie spettanti alla regione, viola la previsione costituzionale che consente allo Stato di destinare alle autonomie territoriali risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (art. 119, quinto comma, Cost.).

- "Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?"

Il quesito incide su scelte fondamentali di livello costituzionale che non possono formare oggetto di referendum regionali.

La pronuncia n. 118/2015 ha dato modo alla Corte di introdurre alcune precisazioni su come il **referendum consultivo regionale si collochi rispetto al procedimento previsto dall'art. 116, terzo comma**, della Costituzione.

La Corte - a proposito dell'unico quesito ammesso - osserva che la consultazione popolare regionale lascia inalterato il procedimento di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel caso in cui esso venga effettivamente attivato⁴.

Il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca, infatti, in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116 Cost., il quale richiede l'approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti e sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione stessa.

La Corte prosegue: "Il referendum oggetto della disposizione impugnata precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto. Lo stesso atto regionale di iniziativa di cui al citato art. 116, comma terzo, Cost., come la procedura per la sua adozione da parte degli organi regionali competenti, rimane giuridicamente autonomo e distinto dal referendum, pur potendo essere politicamente condizionato dal suo esito. Né d'altra parte la consultazione popolare, qualora avvenisse, consentirebbe di derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali".

⁴ La Corte non accoglie pertanto le argomentazioni dell'Avvocatura generale, secondo cui il quesito avrebbe potuto alterare il procedimento previsto nell'art. 116, comma terzo, della Costituzione. A giudizio dell'Avvocatura l'art. 116, terzo comma, individua nei rappresentanti politici della regione e degli enti locali i soggetti legittimati a promuovere la riforma, evitando di coinvolgere direttamente gli elettori nella fase di avvio della proposta. Ciò anche al fine di evitare le suggestioni e pressioni del voto popolare preventivo sul negoziato con il Governo.

2.3 Il procedimento

In assenza di un organico intervento legislativo di disciplina del procedimento attuativo dell'art. 116, terzo comma⁵, i principali elementi sono ricavabili dalla Costituzione:

- **Iniziativa della regione.**

La regione interessata è l'unico soggetto titolato ad avviare il procedimento per il regionalismo differenziato.

Le regioni Lombardia e Veneto, come anticipato, hanno fatto precedere tale iniziativa da un *referendum*, a differenza della regione Emilia-Romagna.

- **L'organo competente** è stabilito dalla regione interessata, nell'ambito della propria autonomia statutaria e della propria potestà legislativa. In Emilia, Lombardia e Veneto la competenza spetta ai **Consigli regionali**.

Nel caso dell'Emilia Romagna, l'Assemblea legislativa ha adottato atti di indirizzo (v. *infra*) che hanno impegnato il Presidente della Regione ad avviare il negoziato con il Governo in determinati ambiti materiali.

Nel caso della Lombardia, la competenza a deliberare in merito all'iniziativa spetta al Consiglio regionale (art.14, comma 3, lett. g), dello Statuto).

Nel caso del Veneto, la legge (n.15 del 2014, art.2, comma 2) demanda l'attivazione dell'iniziativa all'approvazione da parte del Consiglio di un progetto di legge statale recante percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione (tale progetto è stato approvato lo scorso 15 novembre, v.*infra*).

- **A chi è presentata l'iniziativa:** al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali (art.1, comma 571, della legge n. 147 del 2013 - legge di stabilità 2014).

- **Consultazione degli enti locali.**

- **Enti locali coinvolti:** la disposizione costituzionale non lo specifica. Nel silenzio della norma, un ruolo chiave dovrebbe essere svolto dal Consiglio delle autonomie locali-CAL (almeno laddove istituito), che l'art.123, ultimo comma, della Costituzione definisce "organo di consultazione fra la regione e gli enti locali". Nulla tuttavia sembra impedire alla regione di poter

⁵ Al termine della XIII legislatura, il Governo approvò uno schema di disegno di legge che tuttavia non venne mai presentato dalle Camere (*infra*).

eventualmente consultare singolarmente gli enti locali ovvero le rispettive associazioni di rappresentanza a livello regionale (ANCI e UPI)⁶.

- **Valenza del parere:** non è vincolante, sempre che la regione, nell'ambito della propria autonomia, non ritenga di disporre diversamente. È tuttavia obbligatorio e il mancato coinvolgimento degli enti locali pregiudicherebbe la legittimità dell'intero procedimento.
 - **In quale fase:** la disposizione costituzionale lascia ampio margine di discrezionalità alla regione, fermo restando che la *ratio* della disposizione pare escludere che la consultazione possa svolgersi in un momento successivo alla sottoscrizione dell'intesa, quando non è più possibile incidere sul suo contenuto. Stando alla lettera della disposizione costituzionale, il coinvolgimento degli enti locali sembrerebbe dover precedere la formulazione della proposta. Parrebbe tuttavia ammissibile il loro coinvolgimento anche in una fase più avanzata della procedura, purché non oltre la definizione dell'intesa e la sua sottoscrizione.
- **Intesa fra lo Stato e la regione interessata.**
 - **Obbligo di avvio dei negoziati:** l'articolo 1, comma 571, della legge n.147/2013 impone al Governo, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di attivarsi sulle iniziative delle regioni nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento⁷.
 - **Chi negozia:** per la regione, l'organo che conduce il negoziato è determinato nell'ambito dell'autonomia regionale (per il Veneto e la Lombardia è il Presidente della regione); per lo Stato, la legge individua nel Governo il soggetto tenuto ad attivarsi sulle iniziative delle regioni ai fini dell'intesa.
 - **Non sussiste alcun obbligo di concludere l'intesa⁸,** fermo restando che nei rapporti fra Stato e regioni le parti sono tenute a procedere nel rispetto del principio di leale collaborazione.

⁶ Il disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2017 (e mai presentato alle Camere) di attuazione dell'art.116, terzo comma, prevedeva che la consultazione fosse effettuata mediante un parere del CAL e, solo nei casi in cui questo non fosse costituito, delle associazioni rappresentative a livello regionale dei comuni e delle province.

⁷ Tale obbligo, ai sensi del secondo periodo del comma 571, era previsto anche in relazione alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della legge n.147 (in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni) con il termine di 60 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge. Non risulta che detto termine (cui va peraltro riconosciuto carattere ordinatorio) sia stato rispettato.

⁸ Anche nel caso in cui il negoziato pervenga ad un testo condiviso tra i Governi regionale e statale, l'intesa potrebbe essere non sottoscritta in presenza di dissenso sul testo da parte del Consiglio regionale, qualora - nell'ambito dell'autonomia delle singole regioni - ad esso sia attribuita la decisione finale (come ad esempio

▪ **Iniziativa legislativa.**

- L'iniziativa dovrebbe spettare al Governo, (politicamente) tenuto a presentare il disegno di legge che recepisce l'intesa sottoscritta con la regione, nel rispetto della leale collaborazione, ovvero alla Regione interessata. Nel silenzio dell'art. 116, terzo comma, pare non potersi escludere una presentazione del disegno di legge da parte degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa statale.

▪ **Contenuti del disegno di legge.**

- Deve recepire i contenuti dell'**intesa**.
- Deve rispettare i principi di cui **all'articolo 119 della Costituzione**.

Fra questi si richiamano in particolare il rispetto dell'equilibrio di bilancio e l'obbligo di concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (primo comma); il principio della disponibilità di risorse autonome (secondo comma) o comunque non vincolate (terzo comma) e in ogni caso idonee all'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite (quarto comma); l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento se non per finanziare spese di investimento (sesto comma).

Sul tema della correlazione tra forme e condizioni particolari di autonomia e risorse, la legislazione ordinaria (legge n. 42 del 2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale), all'art. 14, prevede che con la legge adottata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si provveda anche all'assegnazione delle **necessarie risorse finanziarie**, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della medesima legge n. 42.

Inoltre, l'articolo 1, comma 571, della legge n. 147 del 2013 precisa che l'obbligo di attivazione da parte del Governo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'iniziativa regionale è imposto anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica.

- La dottrina concorda sul fatto che il disegno di legge potrebbe prevedere l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia **a termine**, anche al fine di consentire la valutazione dell'efficacia delle disposizioni legislative a conclusione di un determinato periodo di tempo.

è previsto all'art. 14, comma 3, lett g), dello statuto della regione Lombardia). Parrebbe invece non in linea con il principio di leale collaborazione la mancata sottoscrizione dell'intesa da parte del Governo, una volta che la stessa sia stata definita.

- **Approvazione della legge a maggioranza assoluta** dei componenti di ciascuna Camera.

Lo schema di disegno di legge governativo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma

Ad oggi non sono stati approvati interventi legislativi organici volti a disciplinare la procedura di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Va tuttavia segnalato che il 21 dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri aveva approvato uno schema di disegno di legge di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che non ebbe ulteriore seguito. Lo schema recava disciplina dettagliata del procedimento da seguire, con riferimento alla definizione dell'intesa e alla presentazione del disegno di legge per l'attribuzione dell'autonomia ampliata. In particolare prevedeva:

- che fosse preventivamente acquisito il parere del CAL (ovvero, ove non istituito, degli enti locali anche attraverso le loro associazioni rappresentative a livello regionale) sull'atto di iniziativa della regione da presentare al Governo;
- che lo schema di intesa per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia - sottoposto per l'assenso ai Ministri competenti sulle singole materie - venisse approvato dal Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti per materia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato-regioni;
- che, dopo la sottoscrizione dell'intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della regione, il Governo deliberasse entro trenta giorni la presentazione in Parlamento dell'apposito disegno di legge per l'attribuzione dell'autonomia ampliata.

3. LA PROPOSTA DELL'EMILIA ROMAGNA

L'Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna ha approvato, in data 3 ottobre 2017, la risoluzione n.5321 (il cui testo è riportato in allegato al presente *dossier*) recante "Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione". Con tale atto l'Assemblea impegna il Presidente della regione ad avviare il negoziato con lo Stato con riferimento ai seguenti ambiti:

- tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;

- internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;
- territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;
- tutela della salute;
- competenze complementari e accessorie riferite alla *governance* istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica.

L'Assemblea ha altresì conferito mandato al Presidente di avviare, in una seconda fase, il negoziato con il Governo ai fini dell'intesa in materia di organizzazione della giustizia di pace, "fermo restando il carattere prioritario degli ambiti oggetto di contrattazione sopraelencati".

L'atto di indirizzo impegna inoltre la Giunta a comunicare tempestivamente il formale avvio del negoziato, nonché il Presidente a dare conto, con cadenza periodica, dell'andamento del negoziato, e, a conclusione di quest'ultimo, a trasmettere all'Assemblea lo schema di intesa prima della sua formale sottoscrizione.

Alla Giunta è demandato altresì il compito di acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, che, come detto, impone di consultare gli enti locali.

Successivamente, in data 18 ottobre, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti che ha formalizzato l'avvio del percorso per l'autonomia differenziata.

L'avvio del negoziato ha avuto inizio con l'incontro fra il Presidente della regione Emilia Romagna (e del presidente della regione Lombardia) con il Sottosegretario degli Affari regionali lo scorso 9 novembre.

Da ultimo, l'Assemblea legislativa ha adottato, in data 15 novembre, un ulteriore atto di indirizzo (la risoluzione n.5600⁹, il cui testo è riportato in allegato al presente *dossier*).

Esso dà conto della volontà dell'Assemblea di prevedere che, nell'ambito del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa, sia assicurata una sinergia fra Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e degli enti locali, "mediante una delegazione assembleare nella persona della Presidente dell'Assemblea legislativa o Consigliere suo delegato, di rappresentanti dei Comuni, individuati dall'Anci-ER, delle Province, individuati dall'UPI, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli Enti".

Inoltre, impegna il Presidente della Giunta regionale a proseguire nel percorso intrapreso, a definire "eventuali ulteriori competenze [si intende rispetto a quelle definite nella risoluzione n.5321] oggetto della richiesta di autonomia differenziata attraverso un confronto da realizzarsi nelle Commissioni assembleari".

⁹"Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione degli oggetti di differenziazione ai sensi dell'art. 116 Cost., a definire, mediante un confronto nelle Commissioni assembleari, eventuali ulteriori competenze, nonché a rassegnare all'Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo, ottenendo il mandato definitivo dall'Assemblea prima della sottoscrizione finale".

4. IL REFERENDUM E LA PROPOSTA DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Lombardia ha ritenuto di far precedere la richiesta di avvio delle trattative con il Governo per l'attivazione del procedimento *ex art. 116*, terzo comma, della Costituzione dallo svolgimento di un referendum, che ha avuto luogo lo scorso 22 ottobre.

- **Il quesito referendario** sottoposto agli elettori lombardi, e da essi approvato, è stato il seguente:
"Volete voi che la regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?"
- **L'esito** della consultazione referendaria è stato il seguente¹⁰:
 - Percentuale dei votanti che hanno partecipato al *referendum* in rapporto agli aventi diritto: 38,34%. In proposito, si segnala che l'ordinamento regionale non prescrive alcun *quorum* per la validità del *referendum*.
 - Numero di votanti: 3.017.707
 - Hanno votato SÌ: 95,29%
 - Hanno votato NO: 3,95%
 - Schede Bianche scrutinate: 0,77%

A seguito dell'esito del *referendum*, il Consiglio regionale ha approvato lo scorso 7 novembre la "**Risoluzione** concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione".

Con tale atto di indirizzo, il Consiglio ha impegnato il Presidente della regione:

- ad avviare il confronto con il Governo per definire i contenuti di un'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Nell'ambito del negoziato con il Governo, il Presidente dovrà assicurare il coinvolgimento del Consiglio regionale anche mediante la partecipazione di suoi rappresentanti all'interno della delegazione trattante. In proposito, si rileva che lo schema di intesa a conclusione della trattativa con il Governo, ai sensi

¹⁰ Si veda:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/referendum-autonomia/referendum-affluenza-risultati>.

dell'articolo 14, comma 3, lett. g), dello Statuto della regione Lombardia, dovrà essere sottoposto al Consiglio regionale;

- a condurre il negoziato tenendo conto delle materie elencate nell'allegato A alla risoluzione. Tale elenco non è peraltro esaustivo, sì da lasciare al Presidente un ampio margine di manovra nel caso in cui nel corso delle trattative dovessero emergere aspetti non considerati;
- a definire, nell'intesa, "il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative", che dovrà contenere clausole di garanzia dell'autonomia ottenuta rispetto a successive leggi statali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione. Ciò anche al fine di salvaguardare l'adeguatezza delle risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite;
- a ottenere l'assegnazione di idonee risorse per il finanziamento integrale delle funzioni che saranno attribuite alla regione;
- ad assicurare "adeguata, costante e tempestiva informativa" al Consiglio regionale nel corso dei negoziati;
- a garantire "forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali" da realizzare prima della sottoscrizione dell'intesa. Tale coinvolgimento è anche mirato alla definizione di un piano di riordino territoriale, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, per definire il livello territoriale ottimale per allocare le competenze che saranno attribuite alla regione *ex art. 116, terzo comma, e, più in generale, a favorire la completa attuazione dell'articolo 118 della Costituzione secondo gli stessi principi della sussidiarietà.*

Infine, il Consiglio, con la risoluzione in esame, ha impegnato la delegazione che affiancherà il Presidente della regione nei negoziati con il Governo, ad attenersi ai menzionati indirizzi.

Le materie che, ai sensi della risoluzione, il Presidente della regione Lombardia e il resto della delegazione dovranno porre a fondamento della trattativa con il Governo sono raggruppate nelle 6 aree principali, che tendono a ricomprendere tutti gli ambiti materiali di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione:

1) AREA ISTITUZIONALE

Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni
Ordinamento della comunicazione
Organizzazione della giustizia di pace

2) AREA FINANZIARIA

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

Previdenza complementare e integrativa

Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

3) AREA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Ambiente ed ecosistema: tutela e valorizzazione

Protezione civile

Governo del territorio

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Grandi reti di trasporto e di navigazione

Porti e aeroporti civili

4) AREA ECONOMICA E DEL LAVORO

Tutela e sicurezza del lavoro

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Commercio con l'estero

Professioni

5) AREA CULTURA, ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA

Norme generali sull'istruzione e istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale

Beni culturali: tutela e valorizzazione

Ordinamento sportivo

6) AREA SOCIALE E SANITARIA (WELFARE)

Tutela della salute

Alimentazione

5. IL REFERENDUM E LA PROPOSTA DELLA REGIONE VENETO

Il Veneto, così come la Lombardia, ha fatto precedere la richiesta di avvio delle trattative con il Governo per l'attivazione del procedimento ex art. 116, terzo comma, Cost da un *referendum* svoltosi lo scorso 22 ottobre.

- Il **quesito referendario** sottoposto agli elettori veneti, e da questi ultimi approvato, è stato il seguente: "Vuoi che alla regione del veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"
Si segnala che la normativa vigente (art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014) subordina la facoltà del Presidente della Giunta regionale di proporre al Consiglio regionale un programma di negoziati con lo Stato e di presentare un disegno di legge statale per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia *ex art 116, terzo comma*, a una duplice condizione: i) la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto alla consultazione referendaria (invece non richiesta, come detto, per l'analoga consultazione svolta in Lombardia); ii) il raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi in favore del SÌ al quesito referendario.
- **L'esito della consultazione referendaria è stato il seguente¹¹:**
 - Percentuale dei votanti che ha partecipato al referendum in rapporto agli aventi diritto: 57,2%
 - Numero di votanti: 2.328.949
 - Hanno votato SÌ: 98,1%
 - Hanno votato NO: 1,9%
 - Schede Bianche scrutinate: 0,2%
 - Schede nulle: 0,3%

A seguito dell'esito del *referendum*, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato lo scorso 15 novembre il **progetto di legge statale** (pdls) **n. 43** (riportato in allegato al presente *dossier*), di iniziativa della Giunta, da trasmettere al Parlamento nazionale, relativo all'individuazione di percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La scelta di attendere, dopo il *referendum*, l'approvazione di tale progetto di legge statale prima di avviare i negoziati con il Governo è stata assunta al fine di ottemperare a quanto previsto dal art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014 (che subordina l'avvio dei negoziati alla presentazione di un disegno di legge statale che rappresenta la base e l'oggetto del programma di negoziati).

¹¹ Si veda: <http://referendum2017.consiglioveneto.it/sites/index.html#!/riepilogo>.

Il disegno di legge enuclea le **materie** nelle quali la regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia che **corrispondono a tutte quelle di competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni e le tre di competenza esclusiva statale richiamate all'articolo 116, terzo comma**, della Costituzione (articolo 1 del pdls n.43).

Per ogni materia richiamata dall'articolo 116, terzo comma, è dedicata una specifica sezione del pdls; ciascuna contiene uno o più articoli in cui sono specificati, nel dettaglio, gli ambiti disciplinari affidati alla competenza legislativa della Regione, nonché le funzioni amministrative e le ulteriori attribuzioni ad essa spettanti.

All'articolo 2 il pdls reca disposizioni in ordine alla misura delle **risorse** necessarie a finanziare le funzioni che saranno trasferite: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio della regione del Veneto delle principali imposte erariali (Irpef, Ires e Iva), che si aggiungono ai gettiti dei vigenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui il disegno di legge chiede la regionalizzazione.

L'articolo demanda ad appositi accordi fra lo Stato e la Regione l'individuazione, nell'ambito di ciascuna materia, dei **beni** e delle **risorse umane e strumentali** che dovranno essere **trasferiti alla Regione**, nonché la definizione delle procedure e delle modalità con cui dovrà avvenire il trasferimento stesso.

Nell'ambito delle disposizioni finali (articolo 66):

- si specifica che deroghe o modifiche alla legge di differenziazione in commento possono essere introdotte solo nel rispetto della procedura prevista all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (art.66, comma 1);
- si introduce una norma interpretativa volta ad escludere che le disposizioni contenute nella legge di differenziazione possano essere interpretate come restrittive della competenza regionale attribuita da norme legislative vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa;
- si dispone che le disposizioni normative statali vigenti nelle materie attribuite alla competenza della Regione continuino ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia;
- si stabilisce che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione del Veneto è contestuale a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro esercizio.

Si segnala infine che con ordine del giorno, adottato nel corso dell'esame della pdls il Consiglio regionale ha conferito mandato al Presidente della Giunta regionale per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale.

6. IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO: I PRECEDENTI TENTATIVI

Nessuno dei tentativi intrapresi dalle regioni per ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è, finora, giunto a compimento¹².

- **Toscana** (2003): il primo tentativo di conseguire l'intesa prevista dal terzo comma dell'art. 116 è della regione Toscana con una proposta di delibera (la n.1237) recante "autonomia speciale nel settore dei beni culturali e paesaggistici". Il CAL Toscana ha espresso su tale proposta parere favorevole, recependo le indicazioni emerse dalla consultazione degli enti locali il 23 maggio 2003. La procedura non ha avuto ulteriore seguito.
- **Lombardia** (2006/2007): a conclusione di un'intensa attività istruttoria avviata a partire da luglio dell'anno prima, il Consiglio regionale nel 2007 adotta atti di indirizzo (una risoluzione il 3 aprile 2007 e una mozione il 10 luglio) con l'obiettivo di impegnare la Giunta ad avviare un confronto con il Governo per giungere ad un'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione riguardante determinate materie¹³. Come comunicato dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale, il 30 ottobre 2007 ha preso avvio il confronto fra la regione ed il Governo, con l'obiettivo di pervenire alla redazione di un documento finale condiviso. La procedura non ha avuto ulteriore seguito.
- **Veneto** (2006/2007): con deliberazione di Giunta, è stato approvato l'avvio del percorso per il riconoscimento di "ulteriori forme e condizioni di autonomia" alla regione del Veneto, a partire dall'individuazione da parte della Giunta di una piattaforma di proposte su cui aprire il confronto con lo Stato. La Giunta ha approvato, quindi, un documento con le proposte da avanzare per il raggiungimento di un'autonomia differenziata (il documento è stato poi successivamente integrato). Nel mese di novembre 2007 si sono svolte le consultazioni degli enti locali e delle categorie territoriali interessate, con esito favorevole al proseguimento del percorso avviato dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale, a dicembre 2007, ha approvato a larghissima maggioranza un documento contenente le materie¹⁴ su cui avviare le trattative con il Governo. Contestualmente il Consiglio ha conferito mandato al Presidente della regione di attivare negoziazioni con lo Stato. La procedura non ha avuto ulteriore seguito.

¹² Alcuni dei documenti di seguito richiamati sono consultabili al link: <http://www.issirfa.cnr.it/1-autonomia-speciale-delle-regioni-ordinarie.html>.

¹³ Si tratta di: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali; organizzazione della giustizia di pace; organizzazione sanitaria; ordinamento della comunicazione; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; infrastrutture; - ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; università: programmazione dell'offerta formativa e delle sedi; cooperazione transfrontaliera; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

¹⁴ Istruzione; tutela della salute; tutela e valorizzazione dei beni culturali; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; potere estero della Regione; organizzazione della giustizia di pace; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare ed integrativa; protezione civile; infrastrutture; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; governo del territorio; lavori pubblici.

- **Piemonte** (2008): il Consiglio regionale ha adottato una deliberazione per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, ai fini del riconoscimento di un'autonomia differenziata della regione. Nella deliberazione: si approvava un documento di indirizzo per l'avvio del procedimento di individuazione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" in determinate materie¹⁵; si dava mandato al Presidente della Giunta regionale di negoziare con il Governo, in armonia con il principio di leale collaborazione, la definizione di un'intesa ai sensi dell'articolo 116, comma terzo; si impegnava la Giunta regionale ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, ai sensi dell'articolo 116, comma terzo. La procedura non ha avuto ulteriore seguito.

¹⁵ Beni paesaggistici e culturali; infrastrutture; università e ricerca scientifica; ambiente; organizzazione sanitaria; previdenza complementare e integrativa limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze.

7. REGIONI AD AUTONOMIA DIFFERENZIATA *EX ART. 116*, TERZO COMMA, E REGIONI A STATUTO SPECIALE

Le regioni ad autonomia differenziata *ex art.116*, terzo comma, della Costituzione hanno in comune con le regioni a statuto speciale la possibilità di vantare forme e condizioni particolari di autonomia rispetto al quadro delle competenze delineato dalle (altre) disposizioni costituzionali (ed in particolare dall'*art.117*).

Non è tuttavia possibile assimilare le regioni che ampliano la propria sfera di autonomia ai sensi dell'*art.116*, terzo comma, alle regioni a statuto speciale, per via di una serie di rilevanti differenze.

Regioni interessate. Le regioni a statuto speciale sono individuate dall'*art.116*, primo comma, della Costituzione. Le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Ai sensi del secondo comma, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. A poter beneficiare della previsione dell'*art. 116*, terzo comma, sono invece le regioni ordinarie. La disposizione costituzionale fa infatti espresso riferimento all'attribuzione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (...) ad altre regioni" [altre rispetto a quelle menzionate ai commi precedenti, ovvero alle regioni a statuto speciale].

La clausola di cui all'*art. 10* della legge costituzionale n.3 del 2001 estende tuttavia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, l'applicazione delle disposizioni della medesima legge costituzionale "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite". Tale previsione sembrerebbe idonea a consentire, almeno in via teorica, la possibilità che anche una regione a statuto speciale possa avvalersi dell'*art.116*, terzo comma, nella fase transitoria.

- **Fonte dell'autonomia.** Il terzo comma prefigura l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con legge dello Stato, a differenza degli statuti di autonomia che sono approvati con legge costituzionale.

Detta legge statale è approvata con una procedura rinforzata¹⁶. Pertanto:

- tale legge non può essere abrogata da altra legge ordinaria;
- le forme e le condizioni di autonomia da essa attribuite non possono essere revocate unilateralmente né dallo Stato né dalla regione interessata

¹⁶ Il procedimento prevede infatti: che la legge sia approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata; che il negoziato con il Governo sia promosso dalla Regione interessata; che siano sentiti gli enti locali; che siano rispettati i principi di cui all'articolo 119 (cfr. §2).

(nell'ambito del vigente quadro costituzionale), sempre che la stessa legge non disponga altrimenti.

- **Ambito materiale.** A differenza dell'autonomia riconosciuta negli statuti speciali, quella attribuibile ai sensi del terzo comma dell'art.116 è circoscritta agli ambiti di legislazione concorrente e a limitate materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. §2).

ALLEGATI

ALLEGATO 1A

RISOLUZIONE N.5321 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visti e richiamati

- l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica *“adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”*;

- l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale *“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”*;

- l'articolo 119 della Costituzione, che richiede a Regioni ed enti locali il rispetto del principio di pareggio di bilancio, nonché il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;

- l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale, richiamando il necessario rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, prevede che la legge statale, adottata sulla base della suddetta Intesa tra lo Stato e la Regione, assegni alla Regione medesima le risorse finanziarie strettamente correlate con le ulteriori forme e condizioni di autonomia accordate. A tale scopo, l'Intesa dovrà quindi altresì recare la quantificazione delle risorse da trasferire alla Regione;

visto altresì

- l'articolo 104, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna;

considerato

- che il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso alla Presidenza di questa Assemblea, con nota prot. AL/2017/41597 del 29 agosto 2017, il *Documento di indirizzi per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione*, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 agosto 2017;

- che il richiamato *Documento di indirizzi* è stato iscritto all'ordine del giorno generale di questa Assemblea con il numero 5166, assegnato alle Commissioni assembleari e fatto oggetto di illustrazione da parte del Presidente della Giunta nella seduta del 12 settembre 2017 della Commissione referente I *Bilancio, Affari generali ed istituzionali*;

- che nella su menzionata comunicazione il Presidente ha precisato come l'iniziativa sia riconducibile alle priorità della Legislatura regionale in corso, così come declinate nel Programma di mandato, riferendosi in particolare agli interventi di contrasto alla disoccupazione e per la creazione di nuovi posti di lavoro, alle misure per il rafforzamento delle capacità competitive e per l'innovazione del tessuto produttivo, l'internazionalizzazione, il supporto allo *start up* per le nuove imprese e il sostegno degli investimenti;

- che il richiamato *Documento di indirizzi*, contenente le prime indicazioni politiche volte ad individuare gli ambiti di differenziazione di competenze legislative ed amministrative, è stato sottoposto alla condivisione e alla valutazione degli organi assembleari, attraverso l'esame delle Commissioni competenti per materia, in sede consultiva, e della Commissione I *Bilancio, Affari generali ed istituzionali* in sede referente;

- che, come precisato in sede di illustrazione da parte del Presidente della Giunta, sul richiamato *Documento di indirizzi* è stato parallelamente avviato il percorso di confronto con le associazioni e le istituzioni firmatarie del Patto per il lavoro, nonché con i rappresentanti delle autonomie territoriali dell'Emilia-Romagna ai fini della condivisione dei contenuti ivi previsti;

dato atto

- del dibattito svolto, in sede consultiva, nelle Commissioni assembleari competenti, rispettivamente: dalla Commissione II *Politiche economiche*, nelle sedute del 13 e 20 settembre 2017; dalla Commissione III *Territorio, Ambiente e Mobilità*, nella seduta del 21 settembre 2017; dalla Commissione IV *Salute e politiche sociali*, nella seduta del 19 settembre 2017; dalla Commissione V *Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità*, nella seduta del 21 settembre 2017; dalla Commissione *per la parità e per i diritti delle persone* nella seduta del 13 settembre 2017;

dato altresì atto

- del dibattito svolto, in sede referente, dalla Commissione I *Bilancio, affari generali ed istituzionali* nelle sedute del 12 e 25 settembre 2017.

VALUTATI

gli ambiti indicati nel *Documento di indirizzi*

- con riferimento alle competenze in materia di *"TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE"* la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

"tutela e sicurezza del lavoro"

a. le politiche attive del lavoro, anche alla luce dell'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro prevista dalla legge regionale di riordino (n. 13/2015), perseguendo l'obiettivo di garantire il permanente esercizio differenziato sui propri territori delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego. A tal fine occorre stabilire un quadro di finanziamenti stabile:

- (i) per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenzia per il Lavoro, inclusi quelli connessi al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015, in coerenza con il riparto dei costi relativi ai centri per l'impiego, come verrà definito a livello nazionale in attuazione dell'accordo politico del 7 settembre 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Assessori regionali al lavoro e con l'obiettivo di ottimizzare la spesa complessiva statale e regionale in materia. Si tratta, infatti, di potenziare sia il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, sia i servizi offerti dai centri stessi;
- (ii) per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015, l'obiettivo è quello di assicurare, nella logica di sinergia, sussidiarietà e collaborazione con il sistema dei soggetti accreditati, nel quadro dei principi di cui al decreto legislativo 150/2015, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. Tali prestazioni si affiancheranno alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, alla fascia dell'utenza "giovani";

b. le politiche attive del lavoro, al fine di ricondurre a unità il sistema, consentendo flessibilizzazione degli

strumenti di politica attiva in modo da renderli adeguati e funzionali alla durata dei diversi strumenti di sostegno al reddito. I mercati del lavoro sono, infatti, "naturalmente" regionali e la Regione deve avere, quindi, la possibilità di regolare gli strumenti di politica attiva del lavoro definendo le priorità rispetto ai beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e appropriatezza;

c. vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con specifico riferimento ai tirocini,

consentendo alla Regione di introdurre misure complementari di controllo sugli stessi e mediante l'avvalimento degli Ispettorati territoriali del lavoro. Si tratta, infatti, di rafforzare le azioni di controllo e ispettive per riuscire a contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nell'utilizzo dello strumento.

“istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria”

a - strumenti, anche normativi, atti a realizzare un sistema unitario di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione professionale (*IeFP*) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie. Possibilità di definire accordi con l'Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, con riferimento all'Istruzione tecnica e all'Istruzione professionale. Attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel “sistema di istruzione” (di competenza statale) o nel “sistema di istruzione e formazione professionale” (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la *IeFP* sono residuali, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive ovvero non sono neutri rispetto ai modelli adottati dalle singole Regioni). L'obiettivo è agire nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, così come definito dalle normative vigenti, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario. Qualificare e arricchire l'offerta a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni educative, che, agendo in un sistema integrato, possano, nella collaborazione con le imprese, rispondere agli obiettivi sopra indicati. In particolare, occorre garantire una offerta di percorsi di *IeFP* realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano loro di conseguire una qualifica professionale rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale al fine di promuovere il successo formativo e di ridurre il tasso di dispersione scolastica sotto al 10%. Occorre inoltre qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;

b - la competenza legislativa, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione con gli stakeholders di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di realizzare percorsi di formazione terziaria di tipo universitario in grado di rispondere al bisogno dinamico di competenze del mondo del lavoro e del sistema economico

produttivo regionale, accrescendo significativamente il livello di partecipazione all'istruzione terziaria e l'occupabilità dei giovani;

c - consentire un'adeguata qualificazione dei luoghi della formazione sia dal punto di vista strutturale che tecnologico;

- con riferimento alle competenze in materia di "*INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE*", la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

"internazionalizzazione e commercio con l'estero"

- strumenti anche normativi per la promozione e realizzazione di iniziative riguardanti prioritariamente l'internazionalizzazione del sistema produttivo e commerciale regionale. Promuovere altresì il sistema educativo e formativo, universitario, della ricerca e dell'innovazione dell'Emilia-Romagna, anche al fine di rafforzare l'attrattività del territorio nel suo complesso. Si tratta di garantire supporto continuativo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, assicurando continuità e semplificazione dei procedimenti, nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione. Le risorse finanziarie connesse consentiranno, peraltro, di integrare le attività di promozione con le attività di sistema relative all'attrazione di investimenti in stretta relazione con ICE e Invitalia;

"ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa"

- strumenti, anche normativi, per lo sviluppo della ricerca scientifica e della ricerca applicata a supporto dell'innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale. Si tratta di dotare queste azioni delle risorse necessarie per garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di innalzare il livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio. L'obiettivo è mettere in campo con continuità azioni di sistema per sostenere la domanda e l'offerta di ricerca, assicurando il pieno coinvolgimento delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, rafforzando reti e filiere, al fine di accelerare la crescita del rapporto Ricerca e Sviluppo sul PIL regionale. Le risorse potranno essere destinate al sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo start up d'impresa, e all'offerta regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei;

- con riferimento alle competenze in materia di "*TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE*", la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

"governo del territorio e rigenerazione urbana"

a - l'acquisizione di competenze legislative e amministrative volte a superare la frammentazione amministrativa per la disciplina dei procedimenti in materia di edilizia, infrastrutture impianti produttivi, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività del sistema territoriale, ai fini della regolarizzazione degli stati legittimi, per errori materiali o approssimazioni tecniche e della messa in sicurezza sismica;

b - definizione d'intesa con lo Stato di azioni e strumenti integrati e multidisciplinari finalizzati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento all'integrazione di usi, funzioni e servizi ed alle più efficienti forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzione di comunità e identità locali), sulla base dei criteri contenuti nel sistema legislativo nazionale;

c - qualificazione del sistema delle infrastrutture ferroviarie e completamento della rete viaria principale a supporto del sistema produttivo, per un'elevata qualità dello sviluppo;

“tutela dell'ambiente”

a - il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con riferimento all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l'organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione;

b - il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia. Le agenzie agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente;

c - il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;

d - il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della *governance* stabilita dalla legge statale;

e - il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 3 della legge n. 225/1992 (previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio). Strumenti di finanziamento adeguati anche con la costituzione di appositi Fondi regionali;

- con riferimento alle competenze in materia di “*TUTELA DELLA SALUTE*” la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

a - limitatamente agli aspetti di gestione delle risorse destinate al territorio regionale, e nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica e di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché nel rispetto dell'unitarietà del contratto collettivo nazionale di lavoro, si chiede la possibilità di rendere più flessibile la capacità di gestione dei vari capitoli di spesa non prevedendo vincoli specifici sulle singole macro voci (ad esempio la spesa sul personale o sui farmaci). Il sistema di vincoli attuali non permette di agire concretamente l'autonomia gestionale regionale e di porre in essere politiche attive di tutela della salute dei propri cittadini nelle forme ritenute più efficaci;

b - sul sistema di *governance* delle Aziende sanitarie si richiede il riconoscimento della potestà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le Aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le Aziende ospedaliero-universitarie, nonché costituendo Aziende trasversali di carattere regionale, nel rispetto del dettato del D.Lgs. n. 517/1999 e garantendo la coerenza con la L.R. 29/2004 e quindi in pieno accordo con le linee di programmazione regionale e con il parere obbligatorio degli atenei interessati;

c - autonomia nella definizione qualitativa e quantitativa delle forme di distribuzione del farmaco garantendo, ove previsto la riscossione delle quote partecipate dei cittadini;

d - possibilità di prevedere misure ulteriori di tutela della salute pubblica, a fronte di evidenze epidemiologiche o emergenze specifiche, anche attraverso la revisione del numero dei vaccini

obbligatori, rispetto a quanto previsto a livello nazionale all'interno dei LEA per i residenti in regione Emilia-Romagna;

e - possibilità di integrare il sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche, in accordo con gli atenei della regione, per garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale e del turn over, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale, anche attraverso il finanziamento diretto dei contratti di formazione lavoro;

f - possibilità di definire misure volte a garantire una più equa accessibilità ai servizi da parte dei cittadini anche rideterminando importi e regole di compartecipazione alla spesa diverse da quelle previste a livello nazionale prevedendo la possibilità di rimodulare le esenzioni per reddito in relazione alle fasce di età, alla composizione del nucleo familiare e a particolari necessità di tutela, nel quadro della disciplina dell'ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente);

g - l'incremento del livello di autonomia regionale che, insieme a più incisivi strumenti giuridici, consenta una disponibilità regionale di risorse annue sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie, escluso l'incremento della pressione fiscale da parte della Regione. Infatti l'adeguamento ed il rinnovo del patrimonio edilizio e tecnologico delle Aziende sanitarie rappresenta nel contesto attuale un tema che richiede nuove strategie di approccio. Le maggiori esigenze legate alla sicurezza delle strutture ospedaliere, la necessità di disporre di soluzioni logistiche e funzionali idonee alle mutate strategie operative, compresa l'esigenza di completare la realizzazione delle Case della salute in modo da garantire a tutti i territori una equa distribuzione dei servizi, si accompagnano alla cronica difficoltà di sostituzione delle apparecchiature biomediche che induce rilevanti inefficienze nel sistema di cura. Vista la cronica difficoltà a garantire un flusso di risorse nazionali dedicate all'alimentazione dei programmi di investimenti in sanità ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e tenuto conto del livello di efficienza dimostrato dalla Regione Emilia-Romagna nell'utilizzo di tali risorse, quando rese disponibili, si ritiene allo stato attuale non rinviabile l'individuazione di una diversa strategia, nel quadro di un aumentato livello di autonomia regionale ex articolo 116 della Costituzione, che lasci nella disponibilità regionale un ammontare annuo di risorse sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico;

- con riferimento alle competenze complementari e accessorie in materia di:

a. - *“COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA”*

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, territorialmente assegnati, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione riguarda, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie locali, la definizione di criteri applicativi, modalità e tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. La Regione assicura il rispetto dell'obiettivo di "finanza pubblica territoriale", nonché gli obblighi informativi nei confronti del Governo. La richiesta di maggiore autonomia nella definizione della normativa di dettaglio o complementare è perfettamente coerente con le finalità della legge regionale n. 12 del 2010 (*Patto di stabilità territoriale*) ed è volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale rispetto a risorse già presenti. Si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, Comuni e Province; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce l'*overshooting*, ovvero il non utilizzo di risorse destinate agli investimenti.

b. - *“GOVERNANCE ISTITUZIONALE”*

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale,

nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative;

c. - "PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA"

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

In quest'ottica, occorre rendere più incisiva la posizione della Regione Emilia-Romagna nei negoziati sugli atti e le politiche dell'Unione Europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall'ordinamento statale per la formazione della posizione italiana (legge n. 234 del 2012);

CONDIVISA

- la scelta di avviare il negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell'Intesa di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo della proposta che porterà all'adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Emilia-Romagna *"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"*;

IMPEGNA

- il Presidente della Giunta ad avviare il negoziato con il Governo ai fini dell'Intesa prevista dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individuando quale prioritario oggetto di contrattazione gli ambiti di seguito sinteticamente riportati:

- a. *tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;*
- b. *internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;*
- c. *territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;*
- d. *tutela della salute;*
- e. *competenze complementari e accessorie riferite alla governance istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica;*

- il Presidente della Giunta, fermo restando il carattere prioritario degli ambiti oggetto di contrattazione sopraelencati, ad avviare, in una seconda fase, il negoziato con il Governo ai fini dell'intesa prevista dal comma III dell'articolo 116 sulla materia indicata dalla lettera l) del comma II dell'art. 117, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace;

- il Presidente della Giunta a rassegnare a questa Assemblea, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo nazionale;

- il Presidente della Giunta a trasmettere all'Assemblea legislativa lo schema di Intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione;

IMPEGNA ALTRESÌ

- la Giunta regionale a comunicare tempestivamente a questa Assemblea il formale avvio del negoziato con il Governo nazionale;

- la Giunta regionale ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi e per gli effetti del già richiamato articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

ALLEGATO 1B

RISOLUZIONE N. 5600 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA



REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA

LEGISLATIVA ATTO DI INDIRIZZO –

RISOLUZIONE

Oggetto n. 5600 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione degli oggetti di differenziazione ai sensi dell'art. 116 Cost., a definire, mediante un confronto nelle Commissioni assembleari, eventuali ulteriori competenze, nonché a rassegnare all'Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo, ottenendo il mandato definitivo dall'Assemblea prima della sottoscrizione finale. A firma dei Consiglieri: Caliandro, Sensoli, Foti, Aimi, Delmonte, Taruffi, Prodi (*Prot. DOC/2017/0000695 del 14 novembre 2017*)

RISOLUZIONE

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

con la risoluzione 5321 del 3 ottobre 2017, l'Assemblea legislativa ha condiviso la scelta di avviare il negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell'Intesa di cui all'articolo 116, comma III, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo della proposta che porterà all'adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Emilia-Romagna "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ed ha impegnato il Presidente della Giunta ad avviare il negoziato con il Governo ai fini del raggiungimento della summenzionata intesa, prevista dal comma III dell'articolo 116 della Costituzione, individuando quale prioritario oggetto di contrattazione gli ambiti di seguito sinteticamente riportati:

- a) tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;
- b) internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;
- c) territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;
- d) tutela della salute;

- e) competenze complementari e accessorie riferite alla governance istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica, nonché alla partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'unione europea;
- f) organizzazione della giustizia di pace.

Valutato che

in attuazione della summenzionata risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017, in data 18 ottobre, il Presidente Bonaccini ha firmato con il premier Gentiloni una dichiarazione di intenti che ha formalizzato l'avvio del percorso per l'autonomia differenziata, richiesta dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 116, comma III della Costituzione;

successivamente a tale dichiarazione di intenti è stata adottata, ad esito del referendum consultivo del 22 ottobre u.s., una risoluzione da parte del Consiglio della Regione Lombardia in data 7 novembre u.s.;

la presidenza del Consiglio dei Ministri, per mezzo del Sottosegretario degli Affari regionali, ha convocato per il 9 novembre 2017 l'avvio del negoziato per dar seguito alle richieste di Regione Emilia-Romagna e di Regione Lombardia;

di tale convocazione è stata data formale comunicazione alla Presidenza dell'Assemblea legislativa da parte dell'Assessore al riordino istituzionale in data 8 novembre 2017.

Valutato ulteriormente che

le iniziative avviate dalle Regioni nel quadro dell'articolo 116, comma III, della Costituzione, pur nelle loro rispettive peculiarità, riaprono il dibattito sul futuro del regionalismo italiano.

Considerato che

a seguito della riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre u.s., si darà avvio ad incontri mirati volti ad esaminare prioritarie aree strategiche individuate da entrambe le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e ciò a partire dalle due riunioni convocate dal Governo, rispettivamente, presso la sede della Presidenza della Regione Emilia-Romagna il 17 novembre p.v. e presso la Presidenza della Regione Lombardia il 21 novembre p.v.;

dalla Comunicazione del Presidente Bonaccini illustrata in data odierna all'Assemblea legislativa, si evince che la Giunta ha dato corso ad un sistematico approfondimento relativamente a tutte le materie oggetto di differenziazione sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea legislativa con la citata risoluzione n. 5321 e ha contestualmente individuato possibili ulteriori aree di competenze differenziabili a norma dell'art. 116, comma III, Cost..

Si impegna

a caratterizzare il procedimento, finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione ed in particolare il confronto politico con il Governo, per la definizione dell'Intesa, con la previsione di una forma di partecipazione congiunta da parte della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e degli enti locali, mediante una delegazione assembleare nella persona della Presidente dell'Assemblea legislativa o Consigliere suo delegato, di rappresentanti dei Comuni, individuati dall'Anci-ER, delle Province, individuati dall'UPI, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli Enti.

Impegna

- a) Il Presidente della Giunta regionale a proseguire nel percorso intrapreso, anche alla luce del comune lavoro avviato con la Regione Lombardia, per l'individuazione, ciascuna per le proprie specificità territoriali e pur nella diversità delle richieste, degli oggetti di differenziazione per il riconoscimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" sulle quali sottoscrivere l'Intesa con il Governo;
- b) Il Presidente della Giunta regionale a definire eventuali ulteriori competenze oggetto della richiesta di autonomia differenziata attraverso un confronto da realizzarsi nelle Commissioni assembleari;
- c) Il Presidente della Giunta a rassegnare a questa Assemblea, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo nazionale e, prima della sottoscrizione finale, a ottenere il mandato definitivo dall'Assemblea legislativa.

ALLEGATO 2A

LA NORMATIVA REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI

Regione Lombardia	
LEGGE REGIONALE STATUTARIA N. 1/2008 "STATUTO D'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA"	LEGGE REGIONALE N. 34/1983, E SUCC. MOD. "NUOVE NORME SUL REFERENDUM ABROGATIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ABROGAZIONE L.R. 31 LUGLIO 1973, N. 26 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"
<ul style="list-style-type: none"> ✓ il Presidente della regione indice i referendum previsti dallo Statuto (art. 25, comma 2) ✓ il Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su questioni di interesse regionale (art. 52, comma 1) 7) ✓ la legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum consultivo (art. 52, comma 2) 	<ul style="list-style-type: none"> 8) ✓ disciplina dei <i>referendum</i> consultivi (Titolo III) 9) 10) In particolare: ✓ il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto da emanare non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare (art. 25, commi 5 e 6) 11) ✓ al <i>referendum</i> consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni del Consiglio regionale (art. 26, comma 1) ✓ il <i>referendum</i> consultivo può essere svolto anche mediante sistemi elettronici e procedure automatiche finalizzate ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio (art. 26-bis, comma 1)¹⁷

¹⁷ In attuazione dell'art. 26-bis, comma 7, della legge regionale n. 34 è stato adottato il regolamento regionale n. 3/2016, per lo svolgimento del *referendum* consultivo mediante voto elettronico.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato anche contestualmente al decreto di indizione, è stabilito se per il <i>referendum</i> consultivo deliberato dal Consiglio regionale si utilizzano le modalità di voto elettroniche (art. 26-bis, comma 2)
--	---

Regione Veneto	
LEGGE REGIONALE STATUTARIA N. 1/2012 "STATUTO DEL VENETO"	LEGGE REGIONALE N. 15/2014, E SUCC. MOD. ¹⁸ "REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO"
<ul style="list-style-type: none"> ✓ la legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di <i>referendum</i> è di competenza della commissione di garanzia statutaria (art. 25, comma 1) 12) ✓ la legge regionale prevede la garanzia dell'informazione sui referendum indetti, assicurando un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario (art. 25, comma 2) ✓ il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della regione del Veneto (art. 1, comma 1) 14) ✓ qualora il negoziato non giunga a buon fine, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine al seguente quesito: "Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"¹⁹ (art. 2, comma 1)

¹⁸ La legge regionale n. 15 è stata modificata: 1) dall'art. 25 della legge regionale n. 7/2016 ("Legge di stabilità regionale 2016"); 2) dalla legge regionale n. 7/2017 ("Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 'Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto'").

¹⁹ La Corte costituzionale, con sent. n. 118/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli ulteriori quesiti previsti dalla legge regionale n. 15 (cfr. §5).

<p>provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale (art. 27, comma 1)</p> <p>13)</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione Veneto (art. 2, comma 2) ✓ per lo svolgimento delle operazioni relative al <i>referendum</i> di cui all'articolo 1 si applicano determinate norme di cui alla legge regionale n. 1/73 ("Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali") (art. 3, comma 1) ✓ la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del <i>referendum</i>, formulando un apposito piano di comunicazione (art. 3-bis)
--	---

ALLEGATO 2B

DECRETI DI INDIZIONE DEI REFERENDUM IN LOMBARDIA E IN VENETO



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 27 luglio 2017

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 24 luglio 2017 - n. 745

Indizione del referendum consultivo regionale per l'autonomia sul quesito «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari d'autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?»

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 25, comma 2, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia;

Visto l'art. 52, comma 1, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia;

Vista la d.c.r. 17 febbraio 2015 - n. X/638 «Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» con la quale il Consiglio regionale ha approvato la proposta di referendum consultivo ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 34/1983, rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l.r. 34/1983, per l'espressione del voto sul seguente quesito: «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?»;

Vista la d.c.r. 17 febbraio 2015 - n. X/635 «Ordine del giorno concernente la realizzazione del referendum consultivo con modalità elettroniche di voto», che impegna il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale, tra l'altro, ad avvalersi delle modalità elettroniche di voto per il referendum consultivo di cui alla summenzionata d.c.r.;

Vista la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) e in particolare il Titolo III, che disciplina i referendum consultivi;

Visti:

- l'articolo 116 della Costituzione, il cui terzo comma prevede la possibilità di attribuzione alle Regioni di

ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in determinate materie, con legge statale, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata;

- altresì, gli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Viste:

- la legge 4 aprile 1956, n. 212 «Norme per la disciplina della propaganda elettorale»;
- la legge 24 aprile 1975, n. 130 «Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali».

Visto l'art. 25 commi 5 e 6, della legge regionale 34/1983 ai sensi dei quali il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, a seguito della trasmissione della deliberazione consiliare, da emanare non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, sentiti il Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali e i presidenti delle Corti d'appello territorialmente interessate;

Visto l'art. 26 bis della legge regionale 34/1983, ed in particolare i commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, ai sensi dei quali:

- il referendum consultivo può essere svolto anche mediante sistemi elettronici e procedure automatiche finalizzate ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio. I sistemi e le procedure adottate, oltre ad assicurare una maggiore efficienza, economicità e trasparenza delle consultazioni elettorali, devono garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto. Il sistema individuato deve essere chiaro e comprensibile al fine di consentirne l'utilizzo a tutti gli elettori;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato anche contestualmente al decreto di indizione di cui all'articolo 25, comma 5, è stabilito se per il referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale si utilizzano le modalità di voto elettroniche. Con tale decreto può essere previsto anche un utilizzo parziale di tali modalità per comuni o zone omogenee purché siano rispettati i principi di cui al comma 1 dell'art. 26 bis;
- per la modalità di voto elettronico è adottato un sistema comprendente l'insieme dei dispositivi software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto,

nonché di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati;

- per le modalità concrete di esecuzione delle operazioni elettorali con modalità elettronica, la Regione promuove la collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con il Ministero dell'Interno, attraverso la stipulazione di appositi accordi o intese;

Richiamato il regolamento regionale 10 febbraio 2016, n. 3 che disciplina le modalità e gli adempimenti per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 7, della legge regionale n. 34/1983;

Vista la lettera del 23 maggio 2017, prot. 109182, del Presidente di Regione Lombardia, con la quale il Prefetto di Milano e i Presidenti delle Corti d'appello territorialmente interessate sono stati informati della scelta di fissare la data per lo svolgimento del referendum consultivo regionale nella giornata di domenica 22 ottobre 2017;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia del 29 maggio 2017, n. 683 - B.U. R.L. serie ordinaria n. 22 del 1° giugno 2017 -, che ha fissato, previa comunicazione al Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali, ed ai Presidenti delle Corti d'Appello territorialmente interessate, per il giorno di domenica 22 ottobre 2017 la data di svolgimento della consultazione referendaria;

Dato atto che a seguito dell'interlocuzione con il Ministero dell'Interno è stata sottoscritta dal Presidente della Regione Lombardia e dal Prefetto di Milano quale Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il sistema delle autonomie locali, nonché dai Prefetti della Regione Lombardia, in data 21 luglio 2017, l'intesa ai fini della collaborazione per lo svolgimento del referendum consultivo;

Vista la d.c.r. 13 giugno 2017 - n. X/1531- «Mozione concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia: competenze e risorse»;

Dato atto della Comunicazione del Presidente alla Giunta nella seduta del 22 giugno 2017 recante: «Campagna di informazione e comunicazione a tema Referendum di Autonomia» e valutato quindi, solo ai fini informativi, di denominare il referendum consultivo «Referendum per l'Autonomia»;

Dato atto che per lo svolgimento del referendum consultivo regionale si osservano le disposizioni di cui alla citata legge regionale 34/1983 e, per tutto quanto da essa non disciplinato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Dato atto che con successivi provvedimenti saranno determinate le tipologie delle voci di spesa e le modalità di rimborso a favore dei Comuni e delle Prefetture, secondo criteri stabiliti dalla Regione Lombardia per la determinazione del limite massimo di spesa riconoscibile;

Visto l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», ai sensi del quale, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di indire il referendum consultivo, ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e 6, della legge regionale 34/1983, per il giorno di domenica 22 ottobre 2017, rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l.r. 34/1983, per l'espressione del voto sul seguente quesito: «*Voletе voi che la Regione Lombardia, in consi-derazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative*

istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?»;

2. di denominare, per quanto esposto in premessa, il referendum consultivo: «Referendum per l'Autonomia»;

3. di stabilire l'utilizzo della modalità di voto elettronico in tutti i comuni della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 2, della l.r. 34/1983;

4. le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 21 ottobre 2017;

5. le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 di domenica 22 ottobre 2017 e terminano alle ore 23 dello stesso giorno ai sensi dell'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

6. le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum consultivo fanno carico alla Regione; le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 32, commi 4 e 5, della l.r. 34/1983, secondo criteri stabiliti dalla Regione Lombardia per la determinazione del limite massimo di spesa riconoscibile;

7. il presente decreto è comunicato al Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali, ed ai Presidenti delle Corti d'appello di Milano, Brescia e Trento, ai Presidenti dei Tribunali la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia e della Città metropolitana;

8. il presente decreto è comunicato ai sindaci dei Comuni della Regione per gli adempimenti di competenza;

9. di incaricare le strutture regionali di dare attuazione, per le parti di rispettiva competenza, a quanto disposto con il presente atto;

10. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il presidente
Roberto Maroni

Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 50 del 24 aprile 2017

Indizione del referendum consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".

Note per la trasparenza

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", con il presente Decreto sono convocati i comizi elettorali per l'indicata consultazione referendaria, che si terranno nella data all'uopo fissata, ed è altresì riportato il quesito referendario sul quale i cittadini del Veneto sono chiamati ad esprimersi.

Il Presidente

Premesso che l'articolo 123 della Costituzione attribuisce a ciascuna Regione la competenza a disciplinare nel proprio Statuto l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione;

considerato il Capo IV del Titolo I dello Statuto regionale dedicato al referendum e, in particolare, gli articoli 25 e 27 che demandano alla legge regionale la disciplina dei limiti di ammissibilità, del procedimento, delle modalità attuative e degli effetti del referendum;

vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, recante "*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*", che autorizza il Presidente della Giunta regionale ad indire un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto;

vista la legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" »;

considerato che l'indizione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto è, per espressa previsione della citata legge regionale, subordinata alla circostanza che il negoziato con il Governo, volto a definire il contenuto del referendum medesimo, non giunga a buon fine;

atteso che con DGR n. 315 del 15 marzo 2016 la Giunta regionale ha approvato una proposta al fine di avviare il suddetto negoziato con il Governo, individuando i settori nei quali il Veneto ritiene di poter esplicare con efficacia e responsabilità la propria autonomia e dando mandato al Presidente della Giunta regionale di instaurare il prescritto negoziato;

vista la nota del 17 marzo 2016 con la quale il Presidente ha formalmente richiesto l'avvio del negoziato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;

riscontrata la risposta del Ministro per gli Affari regionali, Enrico Costa, del 16 maggio 2016, con la quale, a fronte della disponibilità ad avviare la procedura negoziale e di carattere concertativo di cui all'articolo 116 della Costituzione, per il conseguimento della c.d. autonomia differenziata, si precisava che “a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 118/2015, ha superato il vaglio di costituzionalità il quesito individuato dall'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15”;

preso atto, pertanto, della posizione in tal modo assunta dal Governo di diniego della possibilità di concordare il contenuto del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto;

ritenuto, quindi, in ossequio al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 15/2014 e nei termini consentiti dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 118/2015, di procedere all'indizione del referendum consultivo in ordine al seguente quesito: “*Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?*”;

rilevato che l'articolo 3, comma 2, della legge regionale in parola, considerate le esigenze di imprescindibile contenimento generale dei costi delle Istituzioni e Amministrazioni pubbliche e nell'ottica consolidata di massimizzazione del risparmio della spesa, prevede che la data per lo svolgimento del referendum sia fissata, previa intesa con le competenti Autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle altre consultazioni elettorali o referendarie di carattere nazionale;

richiamate le note del 20 maggio 2016 e del 19 luglio 2016 con le quali la Regione del Veneto, tramite il Suo Presidente, formalizzava alle più Alte Rappresentanze dello Stato la richiesta di abbinamento della consultazione referendaria regionale con il referendum popolare di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione della Riforma della Costituzione approvata il 12 aprile 2016, secondo il principio dell'*election day*;

vista la nota del 21 settembre 2016, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale – preso atto del persistente silenzio del Governo sul punto e del conseguente mancato accoglimento della proposta di abbinamento con il referendum costituzionale – è stata ribadita l'intenzione della Regione di procedere all'indizione della consultazione referendaria ed è stato altresì anticipato che il referendum consultivo si sarebbe svolto nell'anno 2017;

vista altresì la nota del 28 gennaio 2017 con la quale, sulla scorta dei medesimi principi di contenimento dei costi e di risparmio della spesa pubblica invocati nelle precedenti note, veniva avanzata ulteriore richiesta allo Stato di applicazione del principio dell'*election day* con riferimento alle recenti dichiarazioni di ammissibilità, da parte della Corte costituzionale, di due richieste di referendum abrogativi nazionali nonché con riguardo allo svolgimento delle prossime elezioni amministrative;

considerata la risposta del 21 febbraio 2017 con la quale il Ministro dell'Interno assicurava di sottoporre, appena possibile, al Presidente del Consiglio dei Ministri la

questione relativa all'*election day*, tuttavia non sottacendo le difficoltà che potrebbero intervenire in ragione della complessità organizzativa del richiesto accorpamento;

preso atto dell'assenza, a tutt'oggi, di ufficiali e formali determinazioni sul punto da parte delle competenti Autorità statali e, per l'effetto, della perdurante mancanza dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 15/2014 nonostante le reiterate richieste inviate dalla Regione;

rilevato, altresì, che non è mai pervenuto alcun riscontro neppure alla richiesta che la Regione del Veneto ha avanzato al Ministero dell'Interno con nota del 13 giugno 2016, affinché venisse accordato l'assenso per la stipulazione di una o più intese da sottoscrivere tra la Regione e le Prefetture del Veneto per una collaborazione tecnico-organizzativa per la gestione del procedimento referendario, in nome della disponibilità da sempre dimostrata in passato verso l'Istituzione regionale e del proficuo e fattivo contributo che le Prefetture venete hanno assicurato con riferimento alle elezioni regionali del 2015;

ritenuto, quindi, di procedere, in osservanza delle disposizioni stabilite dal Legislatore regionale con la citata L.R. n. 15/2014 e, in particolare, del comma 2bis dell'articolo 3 della legge regionale così come in ultimo modificata dalla L.R. n. 7/2017, all'indizione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto secondo le norme previste agli articoli 15, comma 2ter e comma 2quater, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 19 e all'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante "*Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali*";

dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, di cui alla L.R. n. 15/2014, in ordine al seguente quesito: "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?";
3. di convocare i comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017, con apertura dei seggi alle ore 7 e loro chiusura alle ore 23 dello stesso giorno;
4. di comunicare immediatamente il presente Decreto ai Sindaci dei Comuni della Regione perché ne diano notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per la consultazione;
5. di comunicare immediatamente il presente Decreto ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d'Appello di Venezia, per gli adempimenti di competenza;
6. di demandare al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico il coordinamento di tutte le attività conseguenti e connesse all'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO N. 3 RISOLUZIONE N. 97 DELLA REGIONE LOMBARDIA

"Risoluzione concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione".

“Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali” e altresì “adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”;
- l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo [117](#) e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo [119](#). La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;
- l'articolo 117 della Costituzione che ai commi secondo e terzo elenca, rispettivamente, le materie che ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e quelle riconducibili alla competenza legislativa concorrente;
- l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce alle Regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e ne prevede il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea stabilendo, al comma secondo, che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome ... (omissis)... Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio” e, al comma quarto, che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al loro territorio e dal fondo perequativo “consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”;
- la legge 7 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) il cui articolo 1, comma 571, stabilisce che “anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e

al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento”;

- l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale prevede che “con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge”;
- lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia che, all'articolo 14, comma 3, lett. g), stabilisce che spetta al Consiglio regionale deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- la deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2007, n. VIII/0367 “Risoluzione concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, che indicava gli ambiti di materia prioritari per il legislatore regionale lombardo della VIII legislatura sui quali avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un'intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- la deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015, n. X/368 “Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione” che ha approvato l'indizione del referendum consultivo, ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 34/1983, ai fini dell'espressione di un voto popolare sul seguente quesito: «*Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?*»;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 17 febbraio 2015, n. X/636 (ordine del giorno n. 531) “Ordine del giorno concernente l'avvio del confronto con il Governo per definire l'intesa per ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomia e individuazione delle materie oggetto del confronto”;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 17 febbraio 2015, n. X/637 (ordine del giorno n. 532) “Ordine del giorno concernente le materie oggetto dell'intesa tra lo Stato e Regione Lombardia”;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 13 giugno 2017, n. X/1531 (mozione n. 849) “Mozione concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia: competenze e risorse”;

preso atto

degli esiti del referendum consultivo tenutosi il 22 ottobre 2017 che ha visto la partecipazione di 3.030.748 elettori (pari al 38,74% degli aventi diritto), il 95,10% dei quali si è espresso a favore del quesito referendario posto;

ricordato

che la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha rappresentato un passo avanti opportuno nella direzione della valorizzazione delle Regioni chiamate a garantire, rifuggendo da ogni tentazione di sostituire a un centralismo dello Stato una sorta di neocentralismo regionale, un potenziamento della capacità di Comuni e Province di gestire, con una loro rafforzata autonomia finanziaria, la cura concreta degli interessi pubblici attraverso l'esercizio delle funzioni amministrative;

considerato

che la Lombardia costituisce, in ragione delle sue peculiari caratteristiche, una realtà matura per sperimentare forme e condizioni particolari di autonomia e che l'ottenimento di spazi più ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzarne il ruolo nevralgico in ambito socio-economico, anche a beneficio dell'interesse della collettività nazionale e a conferma di quella assunzione di ruolo e di responsabilità sempre assicurati dalla nostra Regione;

considerato

che Regione Lombardia presenta oggettivi elementi di virtuosità amministrativa e finanziaria ed assicura il rispetto dei requisiti del pareggio di bilancio richiesti dall'articolo 119 della Costituzione;

ritenuto

a fronte della scelta del legislatore costituzionale del 2001, nel riformare il Titolo V della Costituzione, di introdurre il regionalismo asimmetrico o differenziato, di chiedere a favore di Regione Lombardia l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione quale elemento connaturato al regionalismo e strumento utile ad attuare concretamente quella Repubblica delle autonomie configurata dagli articoli 5 e 114 della Costituzione, capace di valorizzare appieno l'azione sinergica di Comuni, Province, Città metropolitana e Regione: un "federalismo dell'efficienza", diretto ad aumentare la capacità di risposta dell'azione pubblica alle esigenze di cittadini, imprese e delle altre realtà sociali.

È infatti il pluralismo regionale a esigere che le diverse politiche siano calibrate alle specificità delle situazioni locali, per dare vita a un proficuo dinamismo istituzionale, attraverso forme di innovazione concordate tra i diversi livelli di governo. La differenziazione consiste sia nella circostanza che le Regioni abbiano formalmente poteri diversi, sia nel fatto che esse si distinguano per utilizzare diversamente l'autonomia di cui sono dotate. Tale scelta, introducendo degli elementi differenzianti, persegue sia il più

ampio decentramento, sia una migliore efficienza dell'amministrazione permettendo di sperimentare originali modelli organizzativi utili alle comunità regionali e statale;

considerato

necessario accompagnare questo percorso con una decisa azione del legislatore statale diretta a completare l'attuazione dei principi affermati dal Titolo V, Parte II, della Costituzione:

- per l'adeguamento della legislazione nazionale, attraverso l'emanazione dei principi fondamentali nelle materie del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione in modo da consentire un corretto dispiegamento dell'autonomia regionale;
- per la piena attuazione dei principi dell'articolo 118 della Costituzione in materia di amministrazione e forme di sussidiarietà;
- per l'attuazione del principio di responsabilità fiscale così come disciplinato dall'articolo 119 della Costituzione e dalla legge delega 42/2009;

e che permane altresì la necessità di attuare e rafforzare gli strumenti e le sedi di raccordo e coordinamento Stato-Regioni (Sistema delle Conferenze e Commissione parlamentare per le questioni regionali);

dato atto

che la partecipazione costante è essenziale per la costruzione di un percorso di autonomia e responsabilità condivise nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto d'autonomia, e che è stato parallelamente avviato il percorso di confronto con gli enti locali, con le associazioni, e con i rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali e territoriali e che tale partecipazione e raccordo devono proseguire per tutto l'iter riguardante l'iniziativa di Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 116 Costituzione, con l'espressione del parere anche da parte del Consiglio delle autonomie locali;

ritenuto

pertanto di avviare il confronto con il Governo al fine del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

dato atto

dell'analisi svolta dalle strutture tecniche della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nonché dei lavori condotti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dalla II commissione consiliare permanente "Affari Istituzionali", nonché dalle altre commissioni consiliari;

vista

la proposta della II commissione, approvata in data 2 novembre 2017

impegna il Presidente della Regione

- a. ad avviare, con il coinvolgimento del Consiglio regionale anche tramite una diretta partecipazione di suoi rappresentanti all'interno della delegazione che condurrà la negoziazione, il confronto con il Governo per definire i contenuti di un'intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, da sottoporre al Consiglio regionale, ai fini della deliberazione di conclusione dell'intesa con lo Stato come previsto dall'articolo 14, comma 3, lett. g), dello Statuto d'autonomia, con riferimento alle materie individuate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tenendo conto che l'illustrazione delle materie di cui sopra non è da considerarsi esaustiva e nel corso delle trattative potrebbero emergere aspetti non considerati nella presente risoluzione;
- b. a definire, nell'intesa con il Governo, il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative, inserendo delle clausole di garanzia a favore dell'autonomia ottenuta rispetto alle successive leggi statali, anche di stabilità o di coordinamento della finanza pubblica, in osservanza del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, affinché siano salvaguardati livelli adeguati di risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite per non vanificare l'obiettivo di mantenere nel tempo l'autonomia conseguita;
- c. a ottenere la garanzia dell'acquisizione di tutte le risorse necessarie al finanziamento integrale delle funzioni attribuite alla Regione, con riferimento alle materie di cui all'Allegato A, nel rispetto del principio di cui all'articolo 119 della Costituzione;
- d. a garantire adeguata, costante e tempestiva informativa al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale;
- e. ad assicurare, prima della sottoscrizione dell'intesa, forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali, nonché un costante monitoraggio degli sviluppi della trattativa e una più precisa definizione delle richieste sui temi in oggetto;

impegna, altresì,

la delegazione chiamata ad affiancare il Presidente della Regione, nell'ambito della negoziazione con il Governo, ad attenersi agli indirizzi del presente atto.”.

ALLEGATO A - materie per le quali regione Lombardia chiede l'applicazione dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione

AREA ISTITUZIONALE

- Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni

Si richiede l'acquisizione di maggiori competenze e anche nuovi strumenti normativi per la promozione e la realizzazione di iniziative riguardanti l'internazionalizzazione sistemica della Regione sia negli ambiti produttivi e commerciali, sia in quelli educativi, formativi e universitari, della ricerca e dell'innovazione, nonché per potenziare i meccanismi di partecipazione regionale alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente), anche in riferimento alle ulteriori competenze richieste dalla Regione.

Si chiede, altresì, l'attribuzione, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, della facoltà di stipulare, nell'ambito di attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge di ratifica della Convenzione quadro europea, accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell'area interessata alle attività di cooperazione, anche in difetto di tali accordi tra questi Stati e lo Stato italiano.

Si chiede, infine, di partecipare al procedimento di definizione degli accordi con Stati confinanti diretti a regolare materie con ricadute immediate sul territorio regionale (ad esempio questione dei ristorni dei frontalieri), anche in forza di un'opportuna valorizzazione delle relazioni internazionali che caratterizzano la società e l'economia regionale lombarda, con particolare riferimento alle funzioni e alle capacità relazionali e organizzative delle rappresentanze e organizzazioni economiche e sociali.

- Ordinamento della comunicazione

La Regione richiede il riconoscimento di un ruolo più incisivo, con conseguente impiego a livello regionale di una quota del canone RAI versato dai cittadini residenti in Lombardia e dei proventi pubblicitari.

In particolare, si vuole incrementare il sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della comunicazione, della qualificazione professionale, con effetti positivi sull'incremento occupazionale, in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunità locali.

Per consentire di governare il sistema regionale delle comunicazioni in modo flessibile e aderente alle esigenze dei cittadini consumatori e all'evoluzione del mercato, favorendo in tal modo lo sviluppo e la convergenza multimediale, si intendono inoltre acquisire, attraverso il CORECOM, le rispettive competenze in capo all'Autorità per le Comunicazioni.

Particolare attenzione deve essere data al ruolo di Regione Lombardia nell'ambito della produzione e della distribuzione, nonché nello scenario della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della multimedialità e infine nella comunicazione di pubblica utilità.

Anche nell'ambito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a larga banda, la Regione può acquisire maggiori livelli di autonomia, fermo restando il rispetto dell'ordinamento europeo e dei principi generali sanciti dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Un tale ruolo più incisivo di Regione Lombardia porterà a implementare la promozione delle campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale, nonché una maggior diffusione e conoscenza della peculiarità lombarda in ambito sia nazionale sia internazionale.

- **Organizzazione della giustizia di pace (lett. l)**

Acquisizione delle competenze per poter giungere a un significativo potenziamento dei giudici di pace in Lombardia e ad una loro più razionale distribuzione sul territorio, in modo da dare un contributo alla diminuzione dei tempi del contenzioso e alla migliore fruibilità del servizio «giustizia», a tutto vantaggio dei cittadini e delle imprese. Inoltre, si richiede il riconoscimento di un ruolo regionale, anche in coordinamento con la recente riforma nazionale delle disposizioni sull'organizzazione dei giudici di pace (d.lgs. 116/2017), nei percorsi di selezione, nomina e formazione dei giudici di pace, al fine di instaurare un più stretto legame organizzativo con il territorio, che porterà a un incremento della qualità del servizio.

Per gli altri aspetti non riconducibili ai principi che da un lato assicurino l'indipendenza e l'autonomia dei giudici di pace, dall'altro garantiscano i livelli minimi essenziali e il libero accesso alla giustizia da parte dei cittadini, deve poter intervenire con la propria legislazione la Regione Lombardia.

AREA FINANZIARIA

- **Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**

Nel quadro degli articoli 81 e 119 della Costituzione, la Regione intende realizzare con il Governo il superamento definitivo dell'accentramento della finanza pubblica indotto dalla crisi e il ripristino dell'impianto originario della legge delega per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (legge 42/2009). Ai fini del pieno esercizio delle nuove competenze si tratta di realizzare un'equa acquisizione delle correlate risorse, a partire da quelle finanziarie, mediante l'attribuzione di una piena autonomia finanziaria, che attraverso la soppressione dei trasferimenti statali consolidi il passaggio a un sistema fondato sulla fiscalizzazione.

La Lombardia ritiene necessario procedere, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, rispetto agli enti locali, all'istituzione a livello territoriale regionale di un assetto

di governance degli equilibri di finanza pubblica fondata sulla cooperazione interistituzionale e sulla programmabilità degli investimenti pubblici sul territorio, per favorire crescita e sviluppo anche in relazione alla costituzione di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore della città metropolitana e delle province, da alimentare, sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale, da compartecipazioni a tributi erariali.

In analogia con la richiesta nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica rispetto agli enti locali, la Lombardia ritiene che l'affidamento dallo Stato alla Regione di nuove funzioni debba essere accompagnato dalle relative risorse quantificate secondo la spesa media procapite nazionale; non si ritiene utilizzabile il parametro della spesa storica in quanto questa sconterebbe l'attuale disomogenea distribuzione che caratterizza anche la spesa statale a livello territoriale regionale. Si reputa di poter accedere a tale soluzione a legislazione vigente applicando la legge 42/2009 (articolo 20) che delinea un percorso graduale in cinque anni affinché il sistema di finanziamento delle funzioni diverga progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante ovvero per avvicinare la spesa storica ai livelli standard per le prestazioni LEP.

Nella fase transitoria possono essere attivati dei meccanismi compensativi per favorire il passaggio dalla spesa storica a quella media su territori diversi da quelli lombardi, attraverso specifici progetti di investimento da finanziare con le risorse in questione.

A questi fini occorre che:

- a) la maggiore autonomia finanziaria nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sia volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale, anche attraverso il paritario riconoscimento dell'azione regionale nel contrasto all'evasione fiscale, a partire dall'attribuzione alla Regione del maggior gettito derivante dal recupero dell'IVA evasa, limitatamente alla quota di compartecipazione regionale, nell'ambito di una rafforzata sinergia con l'Agenzia delle Entrate, nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale previsto dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 68/2011;
- b) lo strumento perequativo rispetto al sistema degli enti locali sia governato a livello regionale sulla base del costo/fabbisogno standard;
- c) la Regione abbia piena autonomia sulla disciplina sui tributi regionali, a partire dalla tassa automobilistica (con la conseguenza, ad esempio, di consolidare l'esenzione in materia di bollo auto per i veicoli storici che la Lombardia applica al contrario delle altre regioni);
- d) si possano definire criteri applicativi, modalità e tempi, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica consolidati a livello regionale;
- e) si riconosca una compartecipazione all'IRES, anche in relazione alla competenza regionale in materia di attività produttive, che consenta di procedere all'azzeramento dell'IRAP e di mantenere comunque un margine di manovra per il bilancio regionale;

- f) si attribuisca un ruolo rafforzato alla Regione nell'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del territorio lombardo confinanti con l'estero e comunque con peculiarità caratterizzanti come, ad esempio, i territori montani, depressi o a corollario di sedimenti aeroportuali, anche mediante l'esercizio di proposte e la definizione di intese con lo Stato, per favorire, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni, l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa, e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione; al riguardo, si ravvisa l'opportunità di potenziare ulteriormente le attuali misure di riduzione del costo del carburante per autotrazione utilizzato dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali;
- g) si consegua una maggiore autonomia nella determinazione regionale, nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale, dell'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), con relativa previsione di esenzioni, detrazioni e deduzioni; necessario accordo tra Stato e Regione per l'eventuale temporanea sospensione da parte dello Stato dell'efficacia delle determinazioni regionali, disposta nell'ambito di politiche nazionali di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria. Tale ulteriore autonomia costituirebbe una leva all'implementazione delle politiche regionali per la minore produzione di rifiuti e per il recupero dagli stessi di materia prima ed energia, nonché per la bonifica dei suoli inquinati, in coerenza con le finalità di tutela ambientale alle quali è destinato il gettito derivante dall'applicazione del tributo;
- h) per quanto attiene alla spesa, la legge statale di coordinamento della finanza pubblica deve limitarsi a porre obiettivi e principi generali, relativi a macroaggregati di spesa non tali da impedire il pieno sviluppo della potestà organizzativa dell'Ente e del sistema regionale;
- i) sia assicurato, nel quadro del rispetto degli equilibri finanziari e dei principi del coordinamento della finanza pubblica, che Regione possa, in armonia con l'articolo 123, comma 1, della Costituzione, esercitare piena autonomia per implementare forme organizzative e di funzionamento atte a rispondere alle esigenze operative delle proprie attività improntate a criteri di efficacia ed efficienza.

- Previdenza complementare e integrativa

Garantire alla Regione la facoltà di promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla disciplina nazionale sulle forme pensionistiche complementari e, in particolare, dal DPCM 20 dicembre 1999, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza nella gestione delle forme pensionistiche complementari e nell'ottica di orientarsi anche al sostegno del welfare allargato o integrato.

A tal fine si richiede l'attribuzione alla Regione del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma

1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

- Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

Il sistema bancario rimane un cardine essenziale per la nostra economia e la nostra imprenditoria. In qualità di Regione più industrializzata della penisola, la Lombardia necessita di un sistema bancario che sappia far fronte alle esigenze e alle peculiarità del sistema imprenditoriale regionale, sfruttando la propria conoscenza del territorio, alla quale contribuiscono altresì i consorzi fidi di matrice imprenditoriale, che, anche per il loro ruolo sociale, così come definito da Banca d'Italia, necessitano di continuità di azioni e di strumenti di supporto.

Per questo è indispensabile dotare la Regione della più ampia competenza legislativa, al fine di adeguare l'istituzione e l'ordinamento delle cosiddette «banche regionali» alle esigenze dell'apparato produttivo, in ossequio ai principi fondamentali della Costituzione, agli obblighi comunitari, alla legislazione statale in materia di credito e risparmio e sotto la vigilanza delle autorità nazionali. L'attribuzione di poteri in materia creditizia ulteriori a quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 171/2006, risponde, quindi, a una logica di promozione dello sviluppo economico regionale, riconosciuta la funzione economica e sociale dell'attività bancaria.

AREA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

- Ambiente ed ecosistema: tutela e valorizzazione

Le finalità generali sono quelle di ridurre gli impatti in situazioni critiche o di emergenza, di creare le condizioni per impostare politiche e misure strutturali adeguate al territorio e alla situazione lombarda, nonché di semplificare le procedure in materia ambientale per rendere gli strumenti di intervento più efficaci. In particolare, la richiesta riguarda:

- 1) correlazione diretta tra il risarcimento del danno ambientale e il territorio regionale che subisce il danno;
- 2) piena potestà, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di prevedere e applicare sul territorio lombardo regole certe in tema di tutela dell'ecosistema, al principale fine di limitare i danni all'agricoltura;
- 3) estensione delle competenze amministrative di valutazione di impatto ambientale attribuite alla Regione a tutti gli interventi ricompresi nel territorio regionale e non relativi a infrastrutture statali, fermo restando quanto contenuto nei successivi paragrafi "Grandi reti di trasporto e navigazione" e "Porti e aeroporti civili"; potestà di regolare le competenze proprie e quelle degli enti locali sulle procedure per il rilascio dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

- 4) acquisizione della competenza diretta in ordine alla legislazione, pianificazione e gestione amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici;
 - 5) autonomia nella disciplina dell'organizzazione dei servizi di tutela ambientale;
 - 6) piena potestà amministrativa regionale nei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, ivi comprese le relative forme di finanziamento;
 - 7) attribuzione alla Regione di poter definire a livello sub regionale le competenze di organismi aventi attualmente competenza ambientale, anche con poteri sostitutivi e commissariali, in caso di inerzie o inadempimenti sull'attuazione della programmazione, in particolare ove ricorrano rischi o casi di infrazioni europee;
 - 8) piena autonomia regionale nella definizione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi pubblici locali in materia ambientale;
 - 9) autonomia regionale nella definizione delle compensazioni economiche e ambientali, strettamente connesse alle esigenze delle realtà territoriali da compensare, nell'ambito delle concessioni per l'utilizzo delle risorse ambientali e naturali, con particolare riferimento alla montagna;
 - 10) competenza a disciplinare il recupero di specifiche categorie di rifiuti significative per il territorio lombardo e a valutare, in un'ottica di economia circolare, la possibilità di attribuire la qualifica di non rifiuto a specifici prodotti;
 - 11) competenza a disciplinare le modalità di gestione dei rifiuti urbani e speciali, compresa la possibilità di allineare la capacità impiantistica al reale fabbisogno e garantire piena attuazione al principio dell'autosufficienza su base regionale.
-

- Protezione civile

Si chiede l'attribuzione alla Regione della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio: attualmente le "opere prive di rilevanza" non sono regolate dalla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche; l'attribuzione di tale competenza alla Regione potrebbe essere esercitata anche nell'ottica di una maggiore semplificazione procedurale per gli operatori della pubblica amministrazione e per i cittadini.

Si chiede, altresì, l'attribuzione di ulteriori competenze in riferimento:

- a) alla formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti;

- b) al coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco, composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari, con la creazione di nuclei operativi regionali. Tale competenza consente di realizzare e sviluppare la cooperazione di tutte le componenti dei Vigili del Fuoco;
- c) alla pianificazione di emergenza dei comuni, in accordo con gli stessi, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità di aggiornamento dei piani, al possesso del piano di emergenza comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile;
- d) al potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in deroga alla normativa regionale e statale, per eventi calamitosi di livello regionale, per consentire maggiori tempestività e autonomia gestionale delle risorse regionali per gli interventi di ripristino post-emergenza.

- **Governo del territorio**

In materia di governo del territorio si chiede l'attribuzione alla Regione di autonomia in riferimento ai profili sostanziali, procedurali ed economici degli interventi edilizi, al fine di consentire a cittadini, imprese e amministrazioni di poter utilmente disporre di discipline in grado di meglio corrispondere alle esigenze di semplificazione delle iniziative in ambito edilizio.

Si chiede, inoltre, la potestà di definire azioni e strumenti finalizzati ad attivare processi strutturali di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire sulle componenti naturali e antropiche del territorio, fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo, sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli, con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzioni di comunità e identità locali.

Si richiede, inoltre, in tema di contrasto al gioco d'azzardo patologico, la competenza esclusiva sulla determinazione delle distanze dei punti gioco dai luoghi sensibili.

Si richiede, altresì, la regionalizzazione delle risorse per l'attivazione di programmi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, al fine di soddisfare in modo adeguato le necessità di intervento sui dissesti idraulici e idrogeologici del territorio lombardo.

- **Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**

Si chiede l'attribuzione alla Regione della possibilità di gestire in piena autonomia le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, della riscossione dei relativi canoni, nonché della correlata disciplina applicativa, in particolare, riguardo alla retrocessione dei beni alla proprietà pubblica, al termine della concessione.

Si chiede, inoltre, autonomia nell'utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative attività di ricerca.

- Grandi reti di trasporto e di navigazione

La Regione richiede la piena competenza regionale ad approvare le infrastrutture strategiche ricadenti esclusivamente sul territorio lombardo, nonché le infrastrutture che attualmente realizza lo Stato ricadenti esclusivamente sul territorio lombardo di intesa con il Governo entro un termine predeterminato, con particolare riguardo alle infrastrutture di collegamento extraregionale e a ponti, trafori e viadotti e la disponibilità dei necessari fondi destinati agli investimenti, ivi inclusa la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Inoltre si chiede l'attribuzione alla Regione della potestà concessoria in merito alle autostrade, per le tratte insistenti sul territorio regionale, con introito dei relativi canoni. Conseguente facoltà della Regione di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con il soggetto concessionario e di indirizzare i canoni del servizio autostradale verso il potenziamento del sistema infrastrutturale lombardo.

Si richiede, altresì, la disponibilità dei fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ricadenti sul territorio (stradali e ferroviarie) e per l'acquisizione o il rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di mobilità pubblica (ferroviaria e di navigazione).

Si chiede il trasferimento al demanio regionale delle strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono sul territorio lombardo e che vengano conseguentemente trasferite le funzioni di programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di dette strade, attualmente gestite dall'ANAS.

Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie che insistono sul territorio regionale, si chiede l'attribuzione alla Regione della potestà concessoria della rete fondamentale, complementare e linee di nodo attualmente conferite al gestore dell'infrastruttura nazionale e di quelle di nuova costruzione, per migliorare il servizio ferroviario regionale, sia sotto il profilo della sicurezza, sia del miglior utilizzo delle reti, derivante dalla loro integrazione all'interno del sistema già affidato al gestore regionale.

- Porti e aeroporti civili

La Regione richiede la piena competenza regionale ad approvare i progetti delle infrastrutture relativi ai porti e aeroporti ricadenti sul territorio lombardo, nonché delle infrastrutture di competenza statale, di intesa con il Governo entro un termine predeterminato, ivi inclusa la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Si chiede che sia attribuita alla Regione la governance degli aeroporti lombardi, con assunzione del ruolo di ente concedente e di un più incisivo coinvolgimento nella redazione del piano aeroportuale, d'intesa con ENAC.

Si chiede, altresì, sempre in relazione agli aeroporti lombardi, un maggiore ruolo regionale circa la proposizione e l'identificazione di eventuali aree ad economia differenziata, come elemento propulsivo del territorio e come eventuale titolo di compensazione per i disagi ambientali.

AREA ECONOMICA E DEL LAVORO

- Tutela e sicurezza del lavoro

Si richiede che la Regione abbia competenze rafforzate e ulteriori in tema di politiche del lavoro e di organizzazione del mercato del lavoro, consentendo di rendere gli strumenti di politica attiva adeguati e funzionali rispetto alle singole realtà territoriali della regione. Si chiede, inoltre, un maggiore ruolo regionale nell'integrazione delle politiche passive del lavoro, anche in riferimento a possibili misure di supporto ai Fondi di solidarietà disciplinati dalla vigente normativa.

Si chiede, infine, l'attribuzione della possibilità, per la Regione, di introdurre misure complementari di controllo e vigilanza sulla regolarità nell'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro, nonché, con riferimento ai tirocini, anche mediante l'avvalimento degli ispettorati territoriali del lavoro.

- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

In relazione a quest'ambito si chiede un ampliamento del perimetro dell'autonomia regionale seguendo un approccio per politiche che consenta maggiori investimenti e una più elevata competitività del sistema economico-produttivo, con riferimento in particolare alle seguenti competenze:

- a) incentivazione della ricerca e dell'innovazione;
- b) diffusione dell'innovazione e trasferimenti di competenze e di tecnologie a favore del sistema produttivo regionale;
- c) sviluppo e incentivazione di interazioni tra università, centri di ricerca e imprese;
- d) parchi scientifici e tecnologici, nonché istituti zooprofilattici;
- e) distretti industriali.

Si chiede la riconduzione al livello decisionale della Regione delle politiche di sovvenzionamento pubblico della ricerca e dell'innovazione, riservando allo Stato solo quelle funzioni che per la dimensione dell'interesse e per esigenze di carattere unitario richiedono una gestione centralizzata nei limiti strettamente indispensabili a tali fini.

Si richiede, inoltre, competenza rafforzata in tema di interventi di sostegno alla ricerca industriale, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica.

Si punta, altresì, alla valorizzazione del lavoro dei ricercatori attraverso la definizione di una regolamentazione regionale di tale lavoro e, anche attraverso la costituzione di organismi terzi e indipendenti, degli ambiti strategici e strumentali dall'attività di ricerca di base e applicata.

In particolare si chiede, in relazione all'ambito del sostegno all'innovazione per i settori produttivi e in considerazione della competenza esclusiva della Regione in materia di commercio, artigianato, industria, agricoltura, turismo, cooperazione, ambiti nei quali operano le Camere di commercio a livello locale, di attribuire alla Regione un ruolo centrale e ulteriori competenze specifiche nella disciplina dell'ordinamento delle CCIAA al fine di ottimizzare le funzioni e garantire le adeguate risorse, umane e professionali, per lo sviluppo dei servizi alle imprese.

Un diverso ordinamento delle CCIAA, specie in una Regione in cui il sistema camerale è particolarmente sviluppato, consente ad esempio di incrementarne le funzioni a beneficio delle imprese e di promuoverne un'organizzazione più autonoma e rispondente ai bisogni del territorio. Inoltre, ciò consentirebbe di integrare maggiormente l'attività delle CCIAA con gli indirizzi e le politiche regionali di sviluppo economico.

Si chiede, altresì, la regionalizzazione dei fondi per lo sviluppo delle imprese che abbiano un rilevante impatto a livello regionale e locale, individuando forme di intesa istituzionale tra Governo, Regione e Sistema camerale per l'attuazione delle misure fiscali e finanziarie a sostegno dell'impresa, dell'innovazione e della ricerca.

- **Commercio con l'estero**

In materia di commercio con l'estero, si richiede l'attribuzione alla Regione di strumenti sia legislativi sia finanziari per incentivare e realizzare azioni in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo, economico e commerciale delle aziende lombarde, anche nell'ottica dell'attrazione di ulteriori investimenti in Lombardia, ivi compresa la possibilità di costituire idonee strutture per l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrattività degli investimenti, anche in raccordo con le camere di commercio e gli enti locali, nonché con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese.

- **Professioni**

Attribuzione di maggiore autonomia regionale in riferimento al riconoscimento di titoli esteri e alla regolamentazione dell'esercizio temporaneo e occasionale delle professioni di interesse regionale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esclusivo, maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna, e che consenta di incrementare la disponibilità sul territorio regionale di professioni già contingentate, escluse le professioni a carattere sociosanitario.

AREA CULTURA, ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA

- Norme generali sull'istruzione (117, secondo comma lett. n) e istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (117, terzo comma)

La richiesta riguarda:

- a) l'organizzazione regionale del sistema educativo attraverso la programmazione della rete scolastica regionale, compresi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno e alla dotazione organica, nonché alla distribuzione di tale dotazione tra istituzioni scolastiche;
- b) l'assunzione, da parte della Regione, delle funzioni amministrative esercitate dall'Ufficio scolastico regionale, con conseguente trasferimento in capo alla Regione stessa di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- c) la disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dello status giuridico del personale della scuola, con particolare riguardo all'adozione di interventi sul personale docente, ivi compresa la definizione dei criteri per l'attività di reclutamento regionale e la sua successiva attuazione;
- d) la disciplina attuativa delle norme in materia scolastica, nel rispetto dei principi di libertà e di servizio pubblico stabiliti dalla Costituzione e validi per tutte le istituzioni scolastiche;
- e) le funzioni di competenza statale in materia di:
 - 1) edilizia scolastica;
 - 2) diritto allo studio;
 - 3) ristorazione collettiva nelle scuole.

Si richiede, inoltre, l'acquisizione della titolarità delle infrastrutture scolastiche di proprietà dello Stato sul territorio regionale.

Per quanto attiene al sistema universitario, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione agli atenei, si chiede la ridefinizione sulla base dei costi standard e la successiva regionalizzazione del "Fondo per il finanziamento ordinario delle università" (FFO), anche nell'ottica di favorire una maggiore integrazione tra l'istruzione superiore e la ricerca, la gestione diretta del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, istituito con d.lgs. 68/2012, e la gestione del Fondo per il diritto allo studio universitario.

Inoltre si richiede la competenza in materia di disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di corsi di studio, anche in

coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, sociale e produttivo lombardo al fine di semplificare i processi amministrativi e di rendere più efficace la transizione dai percorsi di alta formazione al mondo del lavoro.

- Beni culturali: tutela e valorizzazione

In relazione agli ambiti materiali in oggetto si richiedono anzitutto l'attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di tutela dei beni culturali, nel loro complesso, nonché il rafforzamento della potestà legislativa in materia di valorizzazione dei beni culturali e di organizzazione di attività culturali al fine di consentire un più ampio ed efficace spettro d'interventi. La finalità di carattere generale è quella di connotare gli interventi per la cultura nel rispetto della diversità regionale caratterizzante il territorio anche per lo sviluppo di strategie di attrazione e di dinamicità socio-economica in ambito locale, nazionale e internazionale, nonché di semplificare le procedure amministrative a favore del miglioramento qualitativo dell'attività di tutela preliminare alle iniziative di valorizzazione dei beni nel loro contesto.

Acquisizione delle competenze che consentano di ricondurre ad unità gli interventi di tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali in Lombardia per le seguenti finalità generali dell'azione pubblica:

- 1) la salvaguardia e la conservazione del bene, grazie anche alla correlazione della prassi operativa con la ricerca sviluppata da università, imprese e istituti culturali in Lombardia;
- 2) la conoscenza, il godimento e la fruizione pubblica del bene, attraverso lo sviluppo sistemico di relazioni fra avanzamento della ricerca applicata, lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie, la definizione di buone prassi di riferimento a livello nazionale e il raccordo con le filiere produttive, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo, in ambito regolamentare, dell'articolo 17 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- 3) il potenziamento delle attività di tutela attraverso attività di valorizzazione del bene che, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, favoriscano la crescita culturale, identitaria, sociale ed economica del territorio di riferimento, sviluppandone l'attrattività e la competitività.

Acquisizione della competenza statale in materia di tutela, sia regolamentare sia amministrativa; per quest'ultimo aspetto limitatamente ai compiti attualmente posti in capo alla Direzione regionale del Ministero e alle Soprintendenze lombarde, con garanzia del mantenimento e valorizzazione delle alte professionalità oggi ivi operanti, nel pieno rispetto dei principi tecnico-scientifici propri del settore.

Acquisizione di competenze nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e della definizione di un quadro di regole stabile e certo in ordine agli aspetti metodologici e tecnici del lavoro di tutela e valorizzazione.

Si richiedono, inoltre, l'acquisizione della titolarità o della gestione (in via diretta o conferita ad altri enti) dei beni culturali statali presenti sul territorio regionale (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali), al fine di superare l'attuale gestione accentrata ritenuta non più compatibile con un efficiente assetto delle competenze e con una adeguata allocazione di risorse finanziarie che occorre fiscalizzare, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ivi compreso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

- **Ordinamento sportivo**

Si richiede maggiore autonomia in materia di ordinamento sportivo, con particolare riguardo alle competenze in materia di edilizia sportiva, la cui disciplina rientra nella predetta materia. In particolare, si richiede l'attribuzione alla Regione della competenza in tema di programmazione degli interventi sull'impiantistica sportiva, con benefici effetti in termini di incremento della promozione della pratica sportiva e motoria.

Si richiede, altresì, il potenziamento degli strumenti normativi e amministrativi a disposizione della Regione diretti a valorizzare l'attività sportiva anche scolastica quale ausilio alla prevenzione.

AREA SOCIALE E SANITARIA (WELFARE)

- **Tutela della salute**

Si chiede il riconoscimento della piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, anche in ragione della sperimentazione avviata con la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità').

Si ritiene, altresì, necessaria la definizione di un quadro di risorse autonome di finanziamento del sistema sociosanitario, che consenta una gestione flessibile e senza vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alla possibilità di definire il sistema tariffario, di rimborso e di remunerazione del personale e alla possibilità di modulare la compartecipazione alla spesa sanitaria e sociosanitaria. Si pensa, in particolare, alla modulazione del ticket sanitario aggiuntivo nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.

Si richiede, altresì, piena autonomia e le necessarie risorse per determinare ed effettuare gli investimenti diretti ad adeguare il patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da ottenere attengono al riconoscimento della piena autonomia rispetto allo sviluppo del sistema formativo delle professioni sanitarie, nonché al riconoscimento della possibilità di:

- a) avviare percorsi sperimentali relativi all'assistenza integrativa in ambiti specifici non garantiti dai LEA;
- b) sperimentare l'impatto di nuove tecnologie sulla salute delle persone;
- c) acquisire ulteriori competenze legislative, amministrative e gestionali sulle figure apicali del sistema sanitario regionale;
- d) rendere coerenti con le esigenze del territorio il tema delle specializzazioni, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale, in accordo con le università presenti sul territorio regionale al fine di garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale.

Particolare rilevanza ha inoltre, fatto salvo il pareggio del sistema sociosanitario, l'eliminazione dei vincoli in materia di spesa di personale ivi compresa l'assunzione del personale da impiegare, in particolare, per lo svolgimento delle attività di prevenzione e per la riduzione dei tempi d'attesa.

Si chiede, inoltre, l'attribuzione di ulteriori competenze della Regione in riferimento alla "partecipazione ai Centri operativi di soccorso pubblico (COSP)".

Si chiede, infine, il pieno riconoscimento alla Regione della possibilità di legiferare in merito al contrasto al gioco d'azzardo patologico, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa nazionale, per intervenire a salvaguardia della salute dei cittadini.

- **Alimentazione**

Attribuzione di competenze normative e amministrative che consentano un ulteriore sviluppo delle potestà regionale nell'ambito della sicurezza alimentare, in particolare negli ambiti connessi ad altre materie di competenza già regionale, quali la prevenzione, l'igiene, la tutela della salute, le attività economiche produttive e commerciali e l'agricoltura, il riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività agricole e zootecniche e altre forme di vigilanza e controlli, fermo restando il necessario rispetto della disciplina europea e tenuto conto dell'intera filiera agroalimentare.

In particolare, si chiede di potenziare la competenza regionale in materia di educazione alimentare e di sicurezza alimentare, con specifico riferimento all'ambito scolastico, familiare e sanitario, nonché di promuovere e organizzare forma di lotta agli sprechi.

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E DEFINIZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE INTERNO

La Regione si impegna nell'ambito delle proprie competenze e in quelle delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie del secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), che possono essere attribuite con legge dello Stato, ad attivare un contestuale tavolo di concertazione con il Sistema degli Enti e delle Autonomie locali per definire un piano di riordino territoriale, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, per definire il livello territoriale ottimale per allocare le competenze. Si impegna, altresì, a favorire la completa attuazione dell'articolo 118 della Costituzione secondo gli stessi principi della sussidiarietà per assicurare un'efficiente collocazione dell'attività amministrativa vicina ai cittadini e alle imprese. Il finanziamento delle competenze conferite è assicurato nell'ambito dell'articolo 119 della Costituzione.

La Regione richiede, inoltre, il riconoscimento di competenze legislative e amministrative per la definizione del sistema istituzionale interno alla Lombardia e per l'allocazione di funzioni e competenze agli enti locali allo scopo di garantire un rapporto quanto più diretto tra l'ente regionale e gli enti locali territoriali e migliorarne la governance, nonché la possibilità di adottare idonei strumenti di intervento, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto della competenza statale sugli organi, sull'assetto istituzionale degli enti locali, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie.

La Regione chiede anche di poter concorrere a definire le modalità, i criteri e i termini di riparto dei contributi previsti per i comuni che originano da fusione.

La Regione si impegna, altresì, nella definizione dei complessivi assetti istituzionali e in coerenza con le proprie norme statutarie (in particolare, articoli 3 e 5), a riconoscere e promuovere, anche sul piano dell'attribuzione di competenze e funzioni, il ruolo delle autonomie funzionali e sociali.

ALLEGATO N. 4 A

PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 43 APPROVATO DAL CONSIGLIO DELLA REGIONE VENETO



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

INIZIATIVA REGIONALE CONTENENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, PERCORSI E CONTENUTI PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI E SPECIFICHE FORME DI AUTONOMIA PER LA REGIONE DEL VENETO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

1. Nelle seguenti materie sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione del Veneto, secondo quanto specificato dagli articoli da 3 a 65.

A) di competenza esclusiva statale:

- 1) "Norme generali sull'istruzione", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
- 2) "Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
- 3) "Organizzazione della giustizia di pace", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

B) di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

- 1) "Tutela della salute";
- 2) "Istruzione";
- 3) "Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi";
- 4) "Governo del territorio";
- 5) "Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali";
- 6) "Rapporti internazionali e con l'Unione Europea della Regione";
- 7) "Protezione civile";
- 8) "Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";
- 9) "Commercio con l'estero";
- 10) "Tutela e sicurezza del lavoro";
- 11) "Professioni";
- 12) "Alimentazione";
- 13) "Ordinamento sportivo";
- 14) "Porti e aeroporti civili";
- 15) "Grandi reti di trasporto e di navigazione"; "Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale";
- 16) "Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale";
- 17) "Ordinamento della comunicazione";
- 18) "Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia";
- 19) "Previdenza complementare e integrativa".

2. La Regione esercita le competenze legislative attribuite nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Art. 2 - Attribuzione di risorse ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

1. Spettano complessivamente alla Regione, oltre ai tributi già attribuiti alla stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e alle specifiche devoluzioni di gettiti indicate nelle singole disposizioni, le seguenti quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel territorio della Regione stessa:

- a) nove decimi del gettito dell'Irpef;
- b) nove decimi del gettito dell'Ires;
- c) nove decimi del gettito dell'Imposta sul valore aggiunto.

2. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della Regione, nonché i gettiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione riferibile al territorio della Regione, commisurati alle aliquote di compartecipazione regionale ai tributi di cui al comma 1.

3. La determinazione delle quote di cui al comma 2 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale.

4. I gettiti di spettanza regionale dell'imposta sul reddito delle società, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 3, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

5. Mediante appositi accordi tra lo Stato e la Regione, sono individuati, per ciascuna materia, i beni e le risorse umane e strumentali in dotazione allo Stato che devono essere oggetto di trasferimento.

6. Gli accordi di cui al comma 5 disciplinano anche le procedure e le modalità dei trasferimenti, nonché il contestuale riordino delle strutture organizzative dello Stato.

***CAPO II - Settori organici di materie in cui lo Stato riconosce
forme e condizioni di maggiore autonomia***

SEZIONE I - Istruzione

Art. 3 - Norme generali sull'istruzione.

1. Nella materia "Norme generali sull'istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;
- b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) per la partecipazione delle istituzioni scolastiche regionali alle iniziative nazionali;
- c) alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- d) alla disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile.

Art. 4 - Ulteriori competenze regionali in materia di istruzione.

1. Nella materia "Istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) alla disciplina della programmazione delle rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche;
- c) alla disciplina dell'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del

Veneto;

- d) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola;
- e) alla disciplina dell'educazione degli adulti.

Art. 5 - Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali.

1. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli del personale delle istituzioni scolastiche e formative regionali e ne determina la consistenza organica.
2. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge dalla vigente normativa statale in materia di pubblico impiego, sono disciplinati, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti collettivi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.
3. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di istruzione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, sono esercitate, nell'ambito del territorio regionale, dalla Regione del Veneto.
4. Tra le attribuzioni di cui al comma 3, sono comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio scolastico regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto organico e di servizio del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le risorse umane assegnate all'Ufficio scolastico regionale, comprese le sue articolazioni a livello provinciale.

Art. 6 - Finanziamento delle scuole paritarie.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio regionale.

SEZIONE II - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nonché valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attività culturali

Art. 7 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

1. Nella materia "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla disciplina degli scarichi e con particolare riferimento alla disciplina dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dell'irrogazione e della riscossione delle relative sanzioni amministrative.
2. La Regione determina, sulla scorta del proprio Piano di Tutela delle Acque, i limiti allo scarico degli impianti che recapitano nella Laguna di Venezia e nel suo bacino scolante.

Art. 8 - Tutela dei beni culturali.

1. Nella materia "Tutela dei beni culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:
 - a) ai beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico presenti sul territorio regionale;
 - b) ai beni librari e archivistici presenti sul territorio regionale.

Art. 9 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

1. Nella materia "Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
2. La potestà legislativa di cui al comma 1 ha ad oggetto la valorizzazione e l'organizzazione di attività culturali e di spettacolo in relazione a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso, nonché la disciplina degli interventi a favore del patrimonio culturale di origine veneta che si trova all'estero.

Art. 10 - Tutela paesaggistica.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva della Regione del Veneto.
2. La Regione esercita altresì la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 senza il parere della Soprintendenza.

Art. 11 - Valutazione di impatto ambientale.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis del decreto, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione.

2. Con riferimento ai progetti di opere di cui al comma 1, la Regione applica il medesimo procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alle opere di sua esclusiva competenza.

Art. 12 - Pesca e acquacoltura.

1. Le Commissioni consultive locali, istituite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38", sono competenti ad esprimere il parere sui decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, sulla tutela e gestione delle risorse ittiche in relazione alle attività di pesca esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera), relativamente al territorio della Regione.
2. Sono altresì trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, ivi compresa la definizione del Piano di Gestione, nonché le funzioni relative alle attività connesse alla pesca di cui all'articolo 7 del medesimo decreto entro le tre miglia dalla terraferma.

Art. 13 - Riconoscimento delle acque minerali naturali.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali", nel rispetto delle linee guida determinate dal competente Ministero.

Art. 14 - Ulteriori funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", esercitate dallo Stato:

- a) indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera h), del decreto;
- b) determinazione di criteri generali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per il coordinamento dei piani stessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto;
- c) determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera o), del decreto;
- d) indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera q), del decreto;
- e) determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto

- dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto;
f) competenze di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
g) competenze di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
h) competenze di cui all'articolo 195, comma 2, lettera r) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative di cui alla parte VI, Titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai procedimenti finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale per gli eventi occorsi nel territorio regionale.

SEZIONE III - Organizzazione della Giustizia di Pace

Art. 15 - Organizzazione della Giustizia di Pace.

1. Alla nomina, alla conferma, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella Regione del Veneto, a norma delle vigenti disposizioni di legge statale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.
2. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal Presidente del tribunale ordinario e dal Presidente della Giunta regionale.
3. Con legge regionale possono essere istituiti uffici dei giudici di pace secondo le specifiche esigenze del territorio regionale.

SEZIONE IV - Tutela della salute

Art. 16 - Tutela della salute.

1. Nella materia "Tutela della salute" spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione con riferimento ad ogni aspetto relativo alla organizzazione e al governo del sistema sanitario regionale, inclusa la disciplina del reclutamento e del regime dei dirigenti e dei dipendenti del servizio sanitario regionale.
2. Sul sistema di governance delle Aziende sanitarie è riconosciuta la facoltà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, nonché costituendo aziende trasversali di carattere regionale.
3. Il finanziamento del sistema sanitario regionale avviene a carico del bilancio regionale.
4. La Regione si assume la responsabilità esclusiva del proprio sistema sanitario regionale, salvo che per la determinazione dei diritti e dei livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che rimane di competenza della legge statale.

SEZIONE V - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Art. 17 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

1. Nella materia "Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento:
a) alla disciplina della programmazione strategica in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

- b) alla disciplina degli interventi di sostegno: alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica e non;
- c) allo sviluppo e coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale;
- d) alla disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d'impresa.

Art. 18 - Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.

1. Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie, la Regione del Veneto concorre:

- a) alla disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di corsi di studio, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale veneto;
- b) alla disciplina della valutazione del sistema universitario regionale e dei rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
- c) al finanziamento del sistema universitario regionale.

Art. 19 - Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

- 1. Una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati destinati allo sviluppo delle imprese ubicate nel territorio del Veneto.
- 2. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.
- 3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 20 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

- 1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata a garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore dello sviluppo delle piccole e medie imprese ubicate nel territorio del Veneto.
 - 2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.
 - 3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito il Mediocredito Centrale Spa, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 21 - Sostegno all'imprenditoria giovanile.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di sostegno all'imprenditoria giovanile finanziate mediante una quota del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

Art. 22 - Accredimento delle agenzie per le imprese.

1. Con riferimento alle attività produttive e di prestazione di servizi localizzate nel territorio del Veneto, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 "Regolamento recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133”, sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di accreditamento e vigilanza delle Agenzie per le imprese aventi sede operativa nel territorio regionale.

Art. 23 - Sistema camerale regionale.

1. Salve le funzioni assegnate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) dalla disciplina vigente ed il connesso assetto delle funzioni di vigilanza, è attribuita alla Regione del Veneto, anche in considerazione della competenza già spettante in materia di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la funzione legislativa in materia di ordinamento delle CCIAA del territorio veneto, al fine di ottimizzare le funzioni per lo sviluppo dei servizi alle imprese.

SEZIONE VI - Governo del territorio

Art. 24 - Governo del territorio.

1. Nella materia “Governo del territorio”, spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione con riferimento:

- a) alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriali e stradali, dei limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;
- b) alla disciplina dei casi e delle modalità di corresponsione del contributo di costruzione;
- c) alla disciplina del contenimento del consumo di suolo.

Art. 25 - Edilizia scolastica.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all’attività di programmazione generale e annuale degli interventi a favore dell’edilizia scolastica, ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”.

2. La Regione disciplina le procedure di attuazione e finanziamento degli interventi sul proprio territorio.

Art. 26 - Gestione e riduzione del rischio sismico.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative agli interventi ordinari e straordinari per la gestione del rischio sismico.

Art. 27 - Infrastrutture viarie.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 bis del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 “Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell’articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, sono trasferite al demanio della Regione del Veneto le strade comprese nella rete stradale nazionale insistente nel territorio veneto ed individuate nella Tabella allegata al medesimo Decreto.
2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1, ivi comprese la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché la vigilanza sulle strade stesse.

Art. 28 - Rete autostradale regionale.

1. È trasferita al demanio della Regione la rete viaria autostradale per le tratte insistenti sul territorio regionale con subentro nella posizione di concedente nei confronti degli attuali concessionari. Spetta alla Regione l’approvazione delle relative convenzioni per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con i concessionari, nonché la destinazione dei relativi canoni.

Art. 29 - Regionalizzazione della Agenzia del Demanio.

1. Sono trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui al comma 1.

Art. 30 - Regionalizzazione delle Soprintendenze Archeologiche, belle arti e paesaggio.

1. Per assicurare la massima efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", presenti sul territorio regionale, sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dalle Soprintendenze Archeologiche, belle arti e paesaggio con sede in Venezia, Padova e Verona.

2. Ai fini del comma 1, la valorizzazione dei beni culturali comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

Art. 31 - Funzioni in materia di demanio marittimo e salvaguardia della Laguna di Venezia.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato sulla Laguna di Venezia mediante il Magistrato alle Acque, e trasferite al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento:

- a) alla gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- b) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale o interregionale di cui all'articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- d) alla salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e alle ulteriori norme vigenti in materia.

SEZIONE VII - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto

Art. 32 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto.

1. Nella materia "Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, fermo il rispetto delle norme di procedura di cui al quinto comma dello stesso articolo.

2. Nelle materie di cui alla presente proposta, la Regione del Veneto partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, al quale spettano la disciplina e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza della Regione, ai sensi degli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione.

3. Nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, è attribuita alla Regione la potestà di stipulare, con riferimento alle attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge di ratifica della "Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali", accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell'area interessata alle attività di cooperazione, anche in difetto di tali accordi tra i medesimi Stati e lo Stato italiano.

SEZIONE VIII - Protezione civile**Art. 33 - Protezione civile.**

1. Nella materia "Protezione civile", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento al potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze, in deroga alla normativa regionale e statale vigente, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" che per natura ed estensione possono essere considerati di rilevanza regionale in quanto comportano l'intervento di più enti competenti in via ordinaria.

2. Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, può avvalersi di commissari delegati.

3. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale e devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla legge.

4. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicate al Dipartimento di protezione civile e agli enti locali interessati.

5. È attribuita alla Regione la disciplina per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio.

6. L'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" è così modificato: nella rubrica, dopo le parole "*Valle d'Aosta*", aggiungere "*e il Veneto*"; al comma 2 dopo le parole "*della Valle d'Aosta*" aggiungere "*e del Veneto*".

Art. 34 - Strutture periferiche del Corpo dei Vigili del Fuoco.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale dei Vigili del Fuoco da assegnare nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con sede nella regione.
2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco da assegnare nei distaccamenti volontari con sede nella regione.
3. Agli oneri conseguenti alla assegnazione delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte con il trasferimento delle risorse corrispondenti, come iscritte alla Missione 008 "Soccorso civile", Programma 002 "Gestione del sistema nazionale di difesa civile" e Programma 003 "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" del bilancio di previsione dello Stato.

SEZIONE IX - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**Art. 35 - Coordinamento della finanza locale e potestà tributaria regionale.**

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, la Regione, per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale, ha competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli Enti locali del territorio regionale. Spetta in particolare alla Regione la facoltà:

a) di modificare, d'intesa con le Autonomie locali, il concorso dei singoli Enti locali in termini di saldo di bilancio annuali da conseguire o di concorso alla manovra di finanza pubblica, fermo restando quanto stabilito dallo Stato per il complesso degli enti territoriali della Regione;

b) di istituire, nel bilancio regionale, due fondi regionali differenziati per tipologie di Ente locale, uno a favore dei Comuni e uno a favore della Città Metropolitana e delle Province, alimentati dai trasferimenti perequativi dello Stato destinati agli Enti locali del Veneto. La Regione assicura annualmente, con un riferimento almeno triennale, ai trasferimenti regionali perequativi verso gli Enti locali una variazione percentuale annua almeno pari a quella delle entrate compartecipate di cui all'articolo 2 della presente legge, fermo restando

- gli obiettivi di finanza pubblica da conseguire;
- c) di distribuire, d'intesa con le Autonomie locali, i fondi perequativi regionali di cui alla lettera b) sulla base di autonome valutazioni e con criteri e parametri anche diversi da quelli utilizzati dallo Stato, fermo restando il riferimento ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali;
 - d) di stabilire, d'intesa con le Autonomie locali, tempi, criteri e modalità di esercizio delle intese regionali per investimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione".

2. La Regione, relativamente ai tributi erariali di cui al comma 1 dell'articolo 2, per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti definiti dalla normativa statale.

3. Resta ferma l'autonomia di variazione in materia di tributi regionali prevista dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", nonché la potestà di istituire con legge nuovi tributi regionali e locali di cui all'articolo 38 del medesimo decreto.

4. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale che istituisce nuovi tributi locali può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile.

5. La Regione può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".

6. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

Art. 36 - Fondo di garanzia per le opere pubbliche.

1. Una quota del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all'articolo 2, commi 264 e 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata al sostegno finanziario dei lavori di competenza dei soggetti privati titolari di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati, con contestuale trasferimento ai medesimi in regime di fondi amministrati delle risorse di cui al comma 1.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 37 - Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

1. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38", e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate

in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla attività di rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti destinati alle imprese agricole, nonché a presidio delle operazioni di credito agrario concesse ai sensi degli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” alle imprese operanti nei settori agricoli, agroalimentari e della pesca ubicate nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

4. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del Veneto.

5. Le operazioni condotte a valere sulle risorse di cui al comma 4 possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

6. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 38 - Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA.

1. È attribuita alla Regione del Veneto una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, relativamente al territorio regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento delle funzioni svolte dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, nonché agli ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

SEZIONE X - Commercio con l'estero

Art. 39 - Commercio con l'estero.

1. La Regione Veneto esercita, al fine di sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione, le funzioni relative alla organizzazione e al coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche e incontri operativi di commercializzazione, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali e le associazioni di categoria.

2. La Regione Veneto può altresì istituire marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti, accessibili a tutti i produttori europei.

SEZIONE XI - Tutela e sicurezza del lavoro

Art. 40 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione.

1. Al fine di rafforzare il sistema regionale dei servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e in riferimento al Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro previsto dall'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, i costi del personale e gli altri costi di funzionamento vengono riconosciuti nella misura prevista dalla convenzione 2017 incrementata di una quota del 50 per cento destinata al rafforzamento del personale e delle sue strutture.

2. Alla Regione del Veneto è riconosciuta la competenza ad emanare proprie discipline in materia di collocamento ordinario, di collocamento mirato e di servizi per l'impiego, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

3. La Regione del Veneto, nell'ambito di specifici accordi con lo Stato, può introdurre strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione e sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

4. Alla Regione del Veneto è delegata la vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica e dell'igiene del lavoro.

Art. 41 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive.

1. Sono delegate alla Regione del Veneto le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni e disoccupazione, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. La Regione può regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, anche utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio.

2. La Regione può sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Art. 42 - Rafforzamento del ruolo della Regione del Veneto nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.

1. Lo Stato, in attuazione dell'articolo 118, comma terzo della Costituzione, valorizza il ruolo della Regione del Veneto nella determinazione e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.

2. Alla Regione del Veneto è riconosciuta la potestà di introdurre misure complementari di controllo in collaborazione con gli ispettorati territoriali del lavoro al fine di contrastare situazioni di irregolarità.

Art. 43 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle società cooperative.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile", relativamente alle società aventi la propria sede legale nel territorio della Regione.

2. A tal fine, è istituito un apposito Albo regionale delle società cooperative.

3. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"", relativamente alle società iscritte all'Albo regionale di cui al comma 2.

SEZIONE XII - Professioni

Art. 44 - Attribuzione di competenze in materia di professioni e di professioni non organizzate.

1. La Regione del Veneto, limitatamente agli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, può dettare norme in materia di professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" ed in materia di professioni come individuate con legge statale.

SEZIONE XIII - Alimentazione

Art. 45 - Funzioni ispettive in materia agroalimentare.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105.

2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni relative all'effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, svolte da Agecontrol S.p.a., ai sensi dell'articolo 18, comma 1 bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f) g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 "Interventi urgenti nel settore agroalimentare", convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Al fine di garantire l'adeguato esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite alla Regione del Veneto le risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate a livello regionale sono acquisiti dalla Regione.

Art. 46 - Prodotti biologici.

1. La Regione del Veneto detta la disciplina per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, relativa al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

2. Nell'ambito del suo territorio la Regione del Veneto è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.

SEZIONE XIV - Ordinamento sportivo

Art. 47 - Sviluppo del sistema sportivo regionale e promozione territoriale.

1. Per favorire il posizionamento strategico dell'offerta territoriale della Regione del Veneto, la Regione valorizza, attraverso l'ideazione di progetti intersettoriali, le discipline sportive strategiche per la promozione territoriale. I progetti comportano il coinvolgimento degli operatori economici locali, delle associazioni sportive, degli enti pubblici e di promozione turistica.

2. La Regione programma azioni di marketing turistico-territoriale, con riferimento alle discipline sportive strategiche per la promozione territoriale.

3. La Regione individua le modalità per la valorizzazione dei risultati sportivi attraverso il riconoscimento di crediti formativi per gli atleti-studenti. La Regione, inoltre, promuove progetti per il coinvolgimento di insegnanti che svolgono attività di sensibilizzazione e di educazione allo sport anche in collegamento con le associazioni sportive.

4. Ai giovani atleti residenti in Regione e frequentanti un percorso d'istruzione o formazione possono essere concesse borse di studio, tenuto conto del merito sportivo e scolastico.

5. La Regione promuove lo sport per le persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento d'integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psico-fisica.

6. La Regione rimborsa alle associazioni sportive che avviano allo sport persone con disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, le spese sostenute per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica di una disciplina sportiva, nei limiti e secondo quanto previsto dalla Giunta regionale.

7. La Regione concorre alle spese sostenute dalle associazioni sportive per l'acquisto e la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di loro atleti con disabilità; il concorso è riconosciuto fino al 95 per cento della spesa ammissibile.

8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento delle associazioni sportive che aprono e gestiscono una sezione destinata a persone con disabilità, con particolare

attenzione alle iniziative sportive di squadra, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

SEZIONE XV - Porti e aeroporti civili

Art. 48 - Competenza sulla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale.

1. Il presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato dalla Giunta regionale del Veneto sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. La Regione individua ed approva il perimetro della circoscrizione dell'Autorità portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Art. 49 - Porti e aeroporti.

1. Spetta alla Regione l'approvazione dei progetti delle infrastrutture relative ai porti e aeroporti ricadenti sul territorio regionale.

2. È attribuita alla Regione la posizione di concedente nei confronti degli attuali concessionari con riferimento alle infrastrutture di cui al comma 1. Spetta alla Regione l'approvazione delle relative convenzioni per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con i concessionari, nonché la destinazione dei relativi canoni.

3. Il piano relativo agli aeroporti e porti situati nel territorio veneto è redatto d'intesa con la Regione del Veneto.

Art. 50 - Costituzione di una Zona Franca.

1. Il Governo Italiano e la Regione Veneto assumono l'impegno congiunto di realizzate, anche attraverso accordi internazionali, Zone Franche all'interno del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, basate sui principi della libertà di transito ed accesso e quello della extraterritorialità doganale.

SEZIONE XVI - Grandi reti di trasporto e di navigazione

Art. 51 - Trasporto pubblico locale.

1. Il finanziamento del trasporto pubblico locale è assicurato dal gettito delle compartecipazioni di cui all'articolo 2. Cessa pertanto la partecipazione della Regione al riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla programmazione degli investimenti in immobili, impianti, materiale rotabile e tecnologie per i servizi ferroviari regionali e locali e del trasporto pubblico locale svolto con tutte le altre modalità di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

SEZIONE XVII - Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale

Art. 52 - Competenze della Regione.

1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, la Regione del Veneto ha la potestà di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 53 - Sostegno al credito regionale.

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta di bollo dovuta sui conti correnti aperti presso istituti di credito a carattere regionale di cui all'articolo 13

comma 2 bis, e relative note della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale.

SEZIONE XVIII - Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

Art. 54 - Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario.

1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, la Regione del Veneto ha la potestà di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario. L'esercizio delle funzioni statali in queste materie è in ogni caso subordinato all'espletamento di adeguate forme di raccordo con la Regione del Veneto.

SEZIONE XIX - Ordinamento della comunicazione

Art. 55 - Coordinamento informatico.

1. In tutti i casi in cui il coordinamento informativo, statistico e informatico coinvolge l'organizzazione amministrativa regionale è necessario che le normative statali di attuazione prevedano una intesa con la Regione stessa.

Art. 56 - Sistema regionale delle comunicazioni, sostegno al sistema dell'informazione locale e promozione delle comunicazioni di rilevanza civile e sociale.

1. Sono assegnate alla Regione del Veneto, che le esercita per il tramite del proprio Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), le funzioni di governo, garanzia e controllo, già in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), afferenti il sistema regionale delle comunicazioni, ivi comprese le funzioni finalizzate a promuovere e incentivare azioni e progetti nell'ambito della produzione e della distribuzione, nonché in quelli della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della multimedialità, con particolare riguardo alla comunicazione di pubblica utilità.

2. Al fine di incrementare il sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, è altresì assegnata alla Regione del Veneto una quota del canone Rai di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, così come modificato, da ultimo, dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", determinata in relazione al numero delle utenze presenti nel territorio della regione medesima.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al miglioramento della qualità della comunicazione, alla salvaguardia e all'incremento del livello occupazionale e della relativa qualificazione professionale, anche in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunità locali.

4. Le risorse di cui al comma 2 sono, altresì, impiegate per la promozione delle campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale, nonché per una maggior diffusione e conoscenza della peculiarità delle diverse comunità locali del Veneto, in ambito nazionale e internazionale.

SEZIONE XX - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Art. 57 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia:

a) autorizzazione, comprese le attività di VIA, all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 900 MW termici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, compresi gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55;

b) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti, interrati o aerei, con tensione superiore a 150 KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) rilascio della concessione all'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono esercitate previa intesa con lo Stato, sentite le Regioni interessate.

Art. 58 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto.

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi offshore ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 59 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, secondo le modalità individuate nella legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

Art. 60 - Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 61 - Necessità della intesa con la Regione per la localizzazione degli impianti di incenerimento.

1. Gli impianti di incenerimento con recupero energetico non possono essere localizzati dalle normative nazionali sul territorio della Regione del Veneto senza che sia stata raggiunta un'intesa con la stessa Regione, nonché senza che siano state esperite

le procedure di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.

Art. 62 - Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia.

1. Lo svolgimento di attività estrattive di idrocarburi nel Golfo di Venezia è vietato sino a quando non sia definitivamente accertata, sulla base di una intesa con la Regione del Veneto, la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

SEZIONE XXI - Previdenza complementare e integrativa

Art. 63 - Previdenza complementare.

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.

3. La Regione del Veneto è competente per l'istituzione di Fondi di previdenza complementare e integrativa a valenza territoriale.

Art. 64 - Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari.

1. È istituito il Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari alimentato mediante l'attribuzione alla Regione dell'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", corrisposta dai datori di lavoro ubicati nel territorio regionale.

2. La Regione disciplina con propria legge le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per l'attivazione di interventi a sostegno delle responsabilità familiari, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

SEZIONE XXII - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato

Art. 65 - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato.

1. Nella legge di differenziazione sono fissati i criteri attuativi, anche di riparto delle risorse, per l'attribuzione diretta agli enti locali delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118, primo e secondo comma della Costituzione e dell'articolo 11 dello Statuto del Veneto.

2. Per quanto riguarda la Provincia totalmente montana di Belluno, le funzioni amministrative e le connesse risorse da attribuire direttamente tengono altresì conto di quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo 118 in ordine alla tutela dei beni culturali nonché delle funzioni fondamentali prefigurate dal comma 86 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e delle materie stabilite dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto.

CAPO III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 66 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Non possono essere introdotte deroghe o modifiche alle previsioni della legge di differenziazione se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni e mediante il medesimo procedimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2. In nessun caso le norme della legge di differenziazione possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato funzioni e compiti trasferiti alla Regione del Veneto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le disposizioni normative statali vigenti nelle materie di cui alla legge di

differenziazione attribuite alla competenza della Regione, continuano ad applicarsi nel territorio veneto fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

4. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione del Veneto è contestuale a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità all'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

5. In relazione ai contenuti della presente proposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di differenziazione, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Attribuzione di risorse ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione

CAPO II - Settori organici di materie in cui lo Stato riconosce forme e condizioni di maggiore autonomia

SEZIONE I - Istruzione

Art. 3 - Norme generali sull'istruzione

Art. 4 - Ulteriori competenze regionali in materia di istruzione

Art. 5 - Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali

Art. 6 - Finanziamento delle scuole paritarie

SEZIONE II - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nonché valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attività culturali

Art. 7 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

Art. 8 - Tutela dei beni culturali

Art. 9 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

Art. 10 - Tutela paesaggistica

Art. 11 - Valutazione di impatto ambientale

Art. 12 - Pesca e acquacoltura

Art. 13 - Riconoscimento delle acque minerali naturali

Art. 14 - Ulteriori funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente

SEZIONE III - Organizzazione della Giustizia di Pace

Art. 15 - Organizzazione della Giustizia di Pace

SEZIONE IV - Tutela della salute

Art. 16 - Tutela della salute

SEZIONE V - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Art. 17 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Art. 18 - Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale

Art. 19 - Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

Art. 20 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Art. 21 - Sostegno all'imprenditoria giovanile

Art. 22 - Accreditamento delle agenzie per le imprese

Art. 23 - Sistema camerale regionale

SEZIONE VI - Governo del territorio

Art. 24 - Governo del territorio

Art. 25 - Edilizia scolastica

Art. 26 - Gestione e riduzione del rischio sismico

Art. 27 - Infrastrutture viarie

Art. 28 - Rete autostradale regionale

Art. 29 - Regionalizzazione della Agenzia del Demanio

Art. 30 - Regionalizzazione delle Soprintendenze Archeologiche, belle arti e paesaggio

Art. 31 - Funzioni in materia di demanio marittimo e salvaguardia della Laguna di Venezia

SEZIONE VII - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione

Veneto

Art. 32 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto

SEZIONE VIII - Protezione civile

Art. 33 - Protezione civile

Art. 34 - Strutture periferiche del Corpo dei Vigili del Fuoco

SEZIONE IX - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

Art. 35 - Coordinamento della finanza locale e potestà tributaria regionale

Art. 36 - Fondo di garanzia per le opere pubbliche

Art. 37 - Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

Art. 38 - Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA

SEZIONE X - Commercio con l'estero

Art. 39 - Commercio con l'estero

SEZIONE XI - Tutela e sicurezza del lavoro

Art. 40 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione

Art. 41 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive

Art. 42 - Rafforzamento del ruolo della Regione del Veneto nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche

Art. 43 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle società cooperative

SEZIONE XII - Professioni

Art. 44 - Attribuzione di competenze in materia di professioni e di professioni non organizzate

SEZIONE XIII - Alimentazione

Art. 45 - Funzioni ispettive in materia agroalimentare

Art. 46 - Prodotti biologici

SEZIONE XIV - Ordinamento sportivo

Art. 47 - Sviluppo del sistema sportivo regionale e promozione territoriale

SEZIONE XV - Porti e aeroporti civili

Art. 48 - Competenza sulla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale

Art. 49 - Porti e aeroporti

Art. 50 - Costituzione di una Zona Franca

SEZIONE XVI - Grandi reti di trasporto e di navigazione

Art. 51 - Trasporto pubblico locale

SEZIONE XVII - Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale

Art. 52 - Competenze della Regione

Art. 53 - Sostegno al credito regionale

SEZIONE XVIII - Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

Art. 54 - Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario

SEZIONE XIX - Ordinamento della comunicazione

Art. 55 - Coordinamento informatico

Art. 56 - Sistema regionale delle comunicazioni, sostegno al sistema dell'informazione locale e promozione delle comunicazioni di rilevanza civile e sociale

SEZIONE XX - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Art. 57 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 58 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale

rigassificato nel territorio del Veneto

Art. 59 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

Art. 60 - Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali

Art. 61 - Necessità della intesa con la Regione per la localizzazione degli impianti di incenerimento

Art. 62 - Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia

SEZIONE XXI - Previdenza complementare e integrativa

Art. 63 - Previdenza complementare

Art. 64 - Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari

SEZIONE XXII - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato

Art. 65 - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato

CAPO III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 66 - Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO 4B

ORDINE DEL GIORNO PER L'AVVIO DEL NEGOZIATO, APPROVATO IN SEDE DI ESAME DEL PDLS N. 43

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 154 del 15 novembre 2017

Ordine del giorno presentato dal consigliere Finozzi relativo a ""Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". Il consiglio regionale dà mandato al Presidente della Giunta regionale per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale." in occasione dell'esame della proposta di legge statale relativa a "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". (Progetto di legge statale n. 43).

[Riforme istituzionali]

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 recante "Referendum consultivo sulla autonomia del Veneto" prevede che in esito allo svolgimento della consultazione referendaria "se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto";

- conseguentemente la Giunta regionale ha presentato un progetto di legge statale di iniziativa regionale recante "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";

RILEVATO che tale progetto di legge costituisce, come da relazione accompagnatoria "base e oggetto del programma di negoziati che si intende intraprendere con il governo";

RITENUTO CHE:

- con la approvazione del pdls si dà mandato al Presidente della Giunta regionale, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente, di condurre il conseguente negoziato con il governo;
- si pone la esigenza di conferire al Presidente della Giunta regionale mandato a trattare sulla base dei contenuti del progetto medesimo;
- si pone altresì l'esigenza di individuare soluzioni e percorsi di informazione al Consiglio regionale e ai suoi organi sugli stati di avanzamento del negoziato medesimo;

conferisce mandato al Presidente della Giunta regionale

e lo impegna

- 1) a negoziare con il Governo della Repubblica, in armonia al principio di leale collaborazione, la definizione di un'intesa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116 terzo comma della Costituzione, in relazione alle materie ed alle funzioni contenute nel progetto di legge statale n. 43 come approvato dal Consiglio regionale e alle relative e connesse risorse finanziarie, nell'interesse del Veneto, introducendo le modifiche ed integrazioni che si rendano necessarie in esito al confronto con il Governo;
- 2) a garantire adeguate informative al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale.

ALLEGATO 5

ATTI DI ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL VENETO PER L'AUTONOMIA E L'INDIVIDUAZIONE DEI SUOI COMPONENTI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 106 del 10 novembre 2017

(Codice interno: 355971)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1680 del 23 ottobre 2017

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto". Disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, LR 15/2014.

[Referendum]

Note per la trasparenza:

Espletato con esito positivo il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, al fine di proseguire nell'iter delineato dalla L.R. n. 15/2014, sono assunte le prime determinazioni necessarie ad organizzare il percorso per l'avvio e lo svolgimento del negoziato con lo Stato.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In esito al risultato positivo conseguito dal referendum consultivo sull'Autonomia di domenica 22 ottobre 2017, la Regione del Veneto è pronta a proseguire nell'iter delineato dalla LR n. 15/2014 per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

La legge regionale richiamata dispone, infatti, al comma 2 dell'articolo 2, che successivamente alla celebrazione del referendum, in caso di esito positivo di quest'ultimo, *"il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto."*

In vista, pertanto, dell'avvio formale del negoziato, è necessario assumere le opportune determinazioni organizzative in ordine alla metodologia da seguire nella conduzione delle trattative con lo Stato sulla maggiore autonomia.

Si ritiene a tal proposito fondamentale che il confronto con gli Uffici statali trovi impostazione nell'ambito di forme strutturate di partecipazione e condivisione delle scelte che dovranno

indirizzare l'azione regionale, attraverso il coinvolgimento di tutti gli *stakeholders* rappresentativi del "Sistema veneto", che già si sono espressi da liberi cittadini, con fattiva partecipazione e chiara presa di posizione, in sede di consultazione referendaria.

A tal fine è istituita la "Consulta del Veneto per l'autonomia", organismo permanente composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCCEM), delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività.

Le rappresentanze componenti la Consulta renderanno pareri in sede consultiva, non vincolanti, ciascuna con riferimento alla propria competenza e senza la necessità di un'espressione di maggioranza, in ordine ad ogni questione che sarà ritenuto di sottoporre all'attenzione di detto organismo.

La Consulta, che sarà costituita e convocata con successivo atto del Presidente della Giunta regionale, supporterà la delegazione trattante regionale ai tavoli romani quale risulterà parimenti individuata con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

La Consulta sarà chiamata anche a collaborare nell'esame dello schema di disegno di legge statale che la Giunta tempestivamente presenterà al Consiglio regionale, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2, della LR n. 15/2014.

La Consulta, portavoce delle istanze della realtà regionale "esterna" all'Amministrazione, sarà coadiuvata, nell'esercizio dei propri compiti, dal Gruppo di lavoro intersettoriale costituito con DGR n. 1722 del 2 novembre 2016 per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto - il cui coordinamento è stato affidato al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico - che potrà avvalersi, come già disposto nella citata DGR, della collaborazione di enti ed istituzioni aventi consolidata competenza ed esperienza in ordine alle tematiche affrontate.

Per le necessarie funzioni di supporto all'organizzazione e al funzionamento della Consulta provvederà l'Area Programmazione e Sviluppo strategico cui sono pertanto attribuite le funzioni di Segreteria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la LR n. 15 del 19 giugno 2014, recante "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 2, comma 2;

Vista la DGR n. 1722 del 2 novembre 2016 avente ad oggetto "Costituzione di un Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto";

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire la "Consulta del Veneto per l'autonomia" quale organismo permanente, rappresentativo dell'intero "Sistema veneto", con funzione di supporto alla delegazione trattante regionale che, nominata con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale, condurrà il negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
3. di demandare a successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale la formale costituzione della Consulta che - composta dalle rappresentanze regionali del "Sistema veneto" come meglio precisate in premessa - renderà pareri in sede consultiva, non vincolanti, ciascuna componente con riferimento alla propria competenza e senza la necessità di un'espressione di maggioranza, in ordine ad ogni questione che sarà ritenuto di sottoporre all'attenzione di detto organismo;
4. di demandare all'Area Programmazione e Sviluppo strategico le funzioni di Segreteria organizzativa della Consulta;
5. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 356449)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 175 del 26 ottobre 2017

Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014.

[Referendum]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si procede alla costituzione della "Consulta del Veneto per l'autonomia", organismo permanente composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali, delle forze economiche e sociali presenti sul territorio, del mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, che avrà il compito di esprimere pareri e supportare il percorso regionale in fase di avvio e svolgimento del negoziato con lo Stato per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Il Presidente

PREMESSO che:

- il 22 ottobre 2017, in occasione del Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, indetto ai sensi della LR n. 15/2014, gli elettori veneti hanno espresso con chiarezza una posizione favorevole all'acquisizione di una maggiore autonomia dallo Stato centrale: alla consultazione ha infatti partecipato la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi è risultata favorevole al quesito;
- in ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto, la Regione intende ora portare avanti le istanze autonomiste, chiedendo con forza l'avvio del negoziato con il Governo ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e coinvolgendo in detto percorso tutti gli *stakeholders* rappresentativi del "Sistema veneto",

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, con cui la Giunta regionale ha previsto l'istituzione della "Consulta del Veneto per l'autonomia", quale organismo composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCHEM), delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del

Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività. Alla Consulta, in particolare, quale organismo permanente, rappresentativo dell'intero "Sistema veneto", è affidato il compito di supportare la delegazione trattante regionale che, nominata con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale, condurrà il negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

CONSIDERATO:

- che la determinazione della composizione e la formale costituzione di detto organismo, è demandata dalla citata deliberazione ad un successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale;
- che la medesima Deliberazione prevede in particolare che la Consulta renda pareri in sede consultiva, non vincolanti, ciascuna componente con riferimento alla propria competenza, in ordine ad ogni questione sottoposta alla sua attenzione;

CONSIDERATO altresì che nella medesima seduta della Giunta regionale del 23 ottobre 2017 è stato presentato lo schema di Disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale concernente "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione relativa a "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione" (DGR/DDL n. 35);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione formale della Consulta, affinché possa affiancare fin da subito il percorso intrapreso dalla Regione per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, rappresentando le istanze della realtà regionale "esterna" all'Amministrazione;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di costituire, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, la Consulta del Veneto per l'autonomia;
2. di nominare, quali componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di cui al punto precedente e a quanto esposto nelle premesse:
 - ◆ il Presidente di Confindustria Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di CONFAPI Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di CNA Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Confartigianato Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Casartigiani Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Federclaaai Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Confcommercio Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Confesercenti Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Coldiretti Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Confagricoltura Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Confcooperative Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Legacoop Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Unicoop Veneto, o suo delegato;

- ◆ il Presidente di AGCI Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di UNCI Veneto, o suo delegato
 - ◆ il Presidente di ANCI Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di UPI Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di UNCEM Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Unioncamere Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Segretario Generale CGIL Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Segretario Generale CISL Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Segretario Generale UIL Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Segretario Regionale UGL, o suo delegato;
 - ◆ il Segretario Regionale CISAL, o suo delegato;
 - ◆ il Segretario Regionale CONFSAL, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di ConfProfessioni Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali del Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Coordinatore di CIDA Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di Fondazione Univeneto, o suo delegato;
 - ◆ il Rettore dell'Università degli Studi di Padova, o suo delegato;
 - ◆ il Rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, o suo delegato;
 - ◆ il Rettore dello Iuav di Venezia, o suo delegato;
 - ◆ il Rettore dell'Università di Verona, o suo delegato;
3. di prevedere altresì la possibile integrazione dei componenti della Consulta con la nomina di rappresentanti di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività;
 4. di demandare all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico le funzioni di Segreteria organizzativa della Consulta;
 5. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 106 del 10 novembre 2017

(Codice interno: 356448)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 176 del 26 ottobre 2017

Nomina dei componenti della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si provvede alla nomina dei componenti della Delegazione trattante che rappresenterà la Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Il Presidente

PREMESSO che:

- il 22 ottobre 2017, in occasione del Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, indetto ai sensi della LR n. 15/2014, gli elettori veneti hanno espresso con chiarezza una posizione favorevole all'acquisizione di una maggiore autonomia dallo Stato centrale: alla consultazione ha infatti partecipato la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi è risultata favorevole al quesito;
- in ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto, la Regione intende ora portare avanti le istanze autonomiste, chiedendo con forza l'avvio del negoziato con il Governo ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, con la quale la Giunta ha assunto le prime determinazioni necessarie ad organizzare il percorso per l'avvio e lo svolgimento del negoziato con lo Stato finalizzato al raggiungimento di un'intesa per l'attribuzione alla Regione del Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;

CONSIDERATO che con la Deliberazione sopra richiamata la Giunta regionale ha previsto che la Delegazione trattante di parte regionale, chiamata a condurre, in nome e per conto della Regione, le trattative con lo Stato per il conseguimento della maggiore autonomia, sia individuata con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;

VALUTATO altresì che la medesima DGR ha disposto l'istituzione, con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale, della "Consulta del Veneto per l'autonomia", organismo permanente di supporto della sopra detta delegazione trattante, composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCHEM), delle

categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività, avente dunque il compito di fornire pareri consultivi, non vincolanti, in ordine ad ogni questione che sarà ritenuto di sottoporre alla sua attenzione;

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto con il quale, in attuazione della DGR n. 1680 sopra citata, si è pertanto proceduto alla costituzione della "Consulta del Veneto per l'autonomia", quale organismo permanente rappresentativo dell'intero "Sistema veneto" e portavoce delle istanze della realtà regionale esterna all'Amministrazione;

CONSIDERATO altresì che nella stessa seduta della Giunta regionale del 23 ottobre 2017, con DGR/DDL n. 35, è stato approvato lo schema di Disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale concernente "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione relativa a "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione";

RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione della Delegazione trattante, collegio cui è affidato il compito di rappresentare la Regione del Veneto nel percorso di confronto con lo Stato per la conclusione dell'intesa necessaria per il conseguimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che sarà presieduta dal Presidente della Giunta regionale;

RITENUTO di nominare tra i componenti del suddetto collegio, al quale sono chiamati a partecipare in via permanente i tre dirigenti regionali di vertice che hanno sin dall'avvio seguito l'iter che ha portato al referendum del 22 ottobre scorso, anche il Prof. Mario Bertolissi ordinario di Diritto costituzionale, il Prof. Luca Antonini ordinario di Diritto costituzionale e il Prof. Carlo Buratti ordinario di Scienza delle finanze, tutti presso l'Università degli Studi di Padova, accademici di chiara fama già membri del Comitato strategico costituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 371 del 24 marzo 2016 ai quali aggiungasi il Prof. Dario Stevanato ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Trieste e il Prof. Andrea Giovanardi associato di Diritto tributario presso l'Università di Trento;

VALUTATO altresì di prevedere che la Delegazione trattante possa essere integrata, qualora ciò si renda necessario od opportuno in ragione dell'andamento del negoziato con lo Stato, con i Dirigenti regionali già componenti del Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 2 novembre 2016, coordinato dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico;

dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di costituire, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, la Delegazione trattante della Regione del Veneto, collegio cui è affidato il compito di rappresentare la Regione nel percorso di confronto con lo Stato per la conclusione dell'intesa necessaria per il conseguimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che sarà presieduta dal Presidente della Giunta regionale;
2. di nominare, quali componenti del suddetto collegio, in ragione di tutto quanto esposto nelle premesse:

- ◆ il Professore Mario Bertolissi, ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Padova;
 - ◆ il Professore Luca Antonini, ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Padova;
 - ◆ il Professore Carlo Buratti, ordinario di Scienza delle finanze, presso l'Università di Padova;
 - ◆ il Professore Dario Stevanato, ordinario di Diritto tributario, presso l'Università di Trieste;
 - ◆ il Professore Andrea Giovanardi, associato di Diritto tributario, presso l'Università di Trento;
 - ◆ l'avvocato Mario Caramel, Segretario della Giunta regionale;
 - ◆ l'avvocato Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
 - ◆ il dott. Maurizio Gasparin, Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico;
3. di prevedere la possibilità di una successiva integrazione dei componenti della Delegazione trattante, qualora ciò si renda necessario od opportuno in ragione dell'andamento del negoziato con lo Stato, incaricando il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico, in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto, di cui alla DGR n. 1722 del 2 novembre 2016, di individuare i Dirigenti regionali volta per volta più direttamente interessati in relazione alla singola tematica da affrontare;
 4. di prevedere altresì che ai componenti della Delegazione trattante, anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia assicurato il solo rimborso delle spese di missione sostenute per condurre il negoziato tra la Regione del Veneto e lo Stato, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali, demandando all'Area Programmazione e Sviluppo strategico gli adempimenti necessari;
 5. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico dell'esecuzione del presente atto;
 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 107 del 10 novembre 2017

PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 356730)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 177 del 27 ottobre 2017

Nomina nuovi componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017, recante "Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014".

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si procede all'integrazione dei componenti della "Consulta del Veneto per l'autonomia", costituita con precedente Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017. Si tratta di un organismo permanente composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali, delle forze economiche e sociali presenti sul territorio, del mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, che avrà il compito di esprimere pareri e supportare il percorso regionale in fase di avvio e svolgimento del negoziato con lo Stato per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Il Presidente

PREMESSO che:

- in ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto dagli elettori del Veneto in occasione del referendum consultivo del 22 ottobre scorso, la Regione intende ora chiedere l'avvio del negoziato con il Governo ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, coinvolgendo in detto percorso tutti gli *stakeholders* rappresentativi del "Sistema veneto";
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, la Giunta regionale ha previsto l'istituzione della "Consulta del Veneto per l'autonomia", quale organismo composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCHEM), delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività.

Alla Consulta, in particolare, quale organismo permanente, rappresentativo dell'intero "Sistema veneto", è affidato il compito di supportare il negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

- in attuazione della citata Deliberazione, con Decreto del Presidente n. 175 del 26 ottobre 2017 è stata formalmente costituita la Consulta, prevedendone altresì la composizione;

CONSIDERATO che il medesimo Decreto prevede la possibile ulteriore integrazione dei componenti della Consulta con la nomina di rappresentanti di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività;

RITENUTO opportuno, in relazione alla complessità della proposta di legge statale contenente le istanze autonomistiche approvata dalla Giunta regionale il 23 ottobre scorso (DGR/DDL n. 35) e trasmessa al Consiglio (ove ha preso il numero di PDL n. 43), procedere già ad una prima integrazione dei componenti della Consulta, sì da consentire, in ognuno degli ambiti settoriali in cui si chiede l'acquisizione di maggiori competenze, una fattiva interlocuzione con la realtà territoriale e con gli organismi che rappresentano gli interessi coinvolti;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

- 1. di nominare, quali ulteriori componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto già disposto con Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 ed in conformità a quanto esposto nelle premesse:
 - il Rappresentante legale del Forum Terzo Settore Veneto, o suo delegato;
 - il Presidente della Conferenza regionale del Volontariato, o suo delegato;
 - il Presidente regionale di FISM Veneto, o suo delegato;
 - il Presidente di Confturismo Veneto, o suo delegato;
 - il Presidente di Confimi Industria Veneto, o suo delegato;
 - il Presidente di ABI Veneto, o suo delegato;
 - il Presidente di ANCE Veneto, o suo delegato;
 - il Presidente del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, o suo delegato.
- 2. di prevedere altresì la possibile ulteriore integrazione dei componenti della Consulta, con la nomina di rappresentanti di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, in relazione alle esigenze che dovessero emergere con riferimento ai temi oggetto di negoziato con il Governo;
- 3. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 109 del 17 novembre 2017

(Codice interno: 357419)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 186 del 15 novembre 2017

Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 176 del 26 ottobre 2017 recante "Nomina dei componenti della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014.". Nomina di un nuovo componente.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si provvede alla nomina di un ulteriore componente della Delegazione trattante che rappresenterà la Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Il Presidente

PREMESSO che:

con Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, a seguito dell'esito favorevole del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, la Giunta ha assunto le prime determinazioni necessarie ad organizzare il percorso per l'avvio e lo svolgimento del negoziato con lo Stato finalizzato al raggiungimento di un'intesa per l'attribuzione alla Regione del Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;

CONSIDERATO che con la Deliberazione sopra richiamata la Giunta regionale ha previsto, tra l'altro, che la Delegazione trattante di parte regionale, presieduta dal Presidente della Giunta regionale e chiamata a condurre, in nome e per conto della Regione, le trattative con lo Stato per il conseguimento della maggiore autonomia, fosse individuata con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il precedente DPGR n. 176 del 26 ottobre 2017 con il quale, in attuazione della citata Deliberazione, sono stati nominati i componenti della Delegazione trattante nelle persone di Dirigenti di vertice dell'Amministrazione regionale e di Professori di chiara fama, ordinari in materie giuridiche ed economiche presso rinomate Università del Triveneto;

CONSIDERATO che nella stessa seduta della Giunta regionale del 23 ottobre 2017, con DGR/DDL n. 35, è stato approvato lo schema di Disegno di legge d'iniziativa della Giunta

regionale concernente "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione relativa a "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione", già presentato in Consiglio regionale ove ha assunto la denominazione di Proposta di legge statale n. 43, che costituisce la base e l'oggetto delle trattative che dovranno aprirsi con lo Stato;

RITENUTO di dover procedere all'integrazione della Delegazione trattante, collegio cui è affidato il compito di rappresentare la Regione del Veneto nel percorso - complesso ed innovativo - di confronto con lo Stato per il conseguimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nominando quale ulteriore componente della stessa il Professore Ludovico Mazzaroli, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Udine;

CONFERMATA altresì la previsione che la Delegazione trattante possa essere integrata, qualora ciò si renda necessario od opportuno in ragione dell'andamento del negoziato con lo Stato, con i Dirigenti regionali già componenti del Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 2 novembre 2016, coordinato dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico;

dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di nominare, in ragione di quanto esposto nelle premesse, quale nuovo componente della Delegazione trattante della Regione del Veneto, cui è affidato il compito di rappresentare la Regione nel percorso, complesso ed innovativo, di confronto con lo Stato per il conseguimento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in aggiunta ai componenti già nominati con precedente DPGR n. 176 del 26 ottobre 2017:
 - il Professore Ludovico Mazzaroli, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Udine;
2. di confermare la possibilità di una successiva integrazione dei componenti della Delegazione trattante, qualora ciò si renda necessario od opportuno in ragione dell'andamento del negoziato con lo Stato, incaricando il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico, in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi e gli approfondimenti della proposta autonomistica del Veneto, di cui alla DGR n. 1722 del 2 novembre 2016, di individuare i Dirigenti regionali volta per volta più direttamente interessati in relazione alla singola tematica da affrontare;
3. di confermare altresì che ai componenti della Delegazione trattante, anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia assicurato il solo rimborso delle spese di missione sostenute per condurre il negoziato tra la Regione del Veneto e lo Stato, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali, demandando all'Area Programmazione e Sviluppo strategico gli adempimenti necessari;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

